IL FORO

DI TRANI

Rassegna del Consiglio

Ordine degli Avvocati di Trani

N. 13 (nuova serie) aprile-giugno 2000 - Pubblicazione trimestrale

Stampe in A.P. comma 20/B art. 2 L. 662/96 - Filiale di Bari

Il Foro di Trani

Rassegna del Consiglio Ordine degli Avvocati di Trani

Pubblicazione trimestrale

n. 13
(nuova serie)

aprile - giugno 2000

Direttore: Domenico Insanguine

Coordinatore di redazione: Nicola Morgese

Redazione:
Riccardo Bonadies
Attilio A. Dibari
Letizia Cervellera
Sergio Lagrasta
Giuseppe Losappio
Gabriele Monacis
Antonello Norscia
Tommaso Poli
Nicola Ulisse

Segretari di redazione:
Bartolomeo Morgese
Mauro Palma

Periodico del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani
70059 Trani - Palazzo di Giustizia Piazza Duomo - Tel. 0883587601
Registrazione n. 90 del 10-1-1985 del Tribunale di Trani
Stampe in A.P. comma 20/B art. 2 legge 662/96 - Filiale di Bari
Pubbl. inf. 70% - Associato A.STA.E

Stampa: Mezzina - Molfetta

Sommario

• Editoriali

3 L'auspicio del Direttore
4 Regola prima: conoscere il codice deontologico
di Domenico Insanguine
6 Come la Nazionale di calcio
di Nicola Morgese
9 L'O.d.G. approvato dall'Assemblea

• Interventi

10 La firma digitale *(1ª parte)*
di Tommaso Poli
17 Miracolo al Tribunale di Trani
di Giuseppe Torelli
19 Abusivismo e usura nell'intermediazione finanziaria
di Giuseppe Salice
22 Il Giubileo per la Giustizia
di Nicola Ulisse
26 De jure pre-condito
di Immah Gagliardi

• Documenti

30 Quale pubblicità per gli avvocati
34 Lettera dell'Ordine al Sottosegretario Maggi
36 Bolla Cassa di Previdenza

• Giurisprudenza

37 Brevi note a Corte costituzionale 5/1999
di Mariarosaria Porfilio

• Notizie

41 Dall'Unione Regionale delle Curie un anelito alla unitarietà
44 Il Direttivo nazionale ASTAF a Trani
di Gabriele Monacis
47 L'avvocato nel Terzo Millennio
di Gabriele Monacis
54 Violante: modernizzare la professione Forense
55 Unione Camere Civili: riconferma di Storace In azione il nuovo Consiglio per il 2000-2003
56 Aggiorniamoci con l'inglese
57 Interessante pubblicazione del Dott. Pica
58 Un anniversario...
59 Attività del Consiglio
a cura di Bartolomeo Morgese
69 Movimento Albo e Registro

• Relax

72 "Leggendo qua e là"
a cura di Riccardo Bonadies

L'AUSPICIO DEL DIRETTORE

Ho assunto la direzione della rivista, in concomitanza – così come è prassi – con la mia nomina a Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Vorrei che il "Foro di Trani" diventasse una tribuna aperta a tutte le voci degli operatori della Giustizia: non solo avvocati, quindi, ma anche magistrati, personale amministrativo ed ausiliario.

Lo scopo di questa rivista – infatti – non è solo "corporativo" ma, unitamente all'impulso per una crescita della cultura giuridica, esso è riferito al desiderio di contribuire al miglioramento della qualità del servizio che il nostro Tribunale deve rendere ai cittadini.

Per raggiungere siffatto obiettivo, è necessario che vi sia il contributo di tutti coloro che lavorano nel Tribunale.

Può essere – questo – il primo passo non per una "congestione" (che gli avvocati – per primi – non desiderano, considerato che è necessario rispettare la diversità dei ruoli), ma semplicemente per una collaborazione di intenti e di idee che possa risolvere tanti problemi della quotidianità ed avere un positivo riscontro sul funzionamento del Tribunale di Trani.

REGOLA PRIMA: CONOSCERE IL CODICE DEONTOLOGICO

DOMENICO INSANGUINE

In pochi mesi di presidenza mi sono reso conto, non senza sconcerto, che la maggior parte degli avvocati non ha conoscenza del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997.

Sono pervenuto a questa conclusione, compulsando la gran parte degli esposti disciplinari che affollano la mia scrivania e leggendo le "giustificazioni" addotte dai colleghi i quali – a volte – aggravano la loro posizione, adducendo argomenti che non avrebbero segnalato se avessero avuto effettiva conoscenza delle norme deontologiche.

È questa una constatazione grave che sottolinea con quale superficialità molti di noi esercitano la professione.

Come si fa a ben difendere gli altri, se non abbiamo contezza di ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare nei rapporti con i clienti, con i giudici e con i colleghi!?

Tra le cose che più mi infastidiscono vi sono i procedimenti disciplinari originati dalle contumelie che i colleghi rivolgono, negli atti difensivi e nella discussione delle cause, alle controparti o ai difensori di quest'ultime.

Una causa non si vince – di certo – con la maleducazione ed anche se così fosse il fine non giustificherebbe i mezzi, almeno dal punto di vista deontologico.

È appena il caso di ricordare – inoltre – che non è possibile giustificare il proprio operato facendo riferimento alle contumelie altrui.

Le "ingiurie" reciproche non annullano la rilevanza disciplinare dei comportamenti.

Questa e tante altre regole di comportamento è possibile leggere nel nostro codice deontologico.

Per questo, di concerto con la redazione della rivista, si è deciso di allegare al presente numero un fascicolo che riporta per intero il codice deontologico che deve essere letto e "meditato", considerato che il Consiglio dell'Ordine intende farlo rispettare in ogni sua parte.

COME LA NAZIONALE DI CALCIO

NICOLA MORGESE

Secondo me, gli avvocati tranesi sono come la nostra Nazionale di calcio: si muovono, si agitano e si impegnano solo quando... sono in ballo i tre punti, validi per un campionato o per un torneo importante. I "nazionali" del diritto si impegnano, si ritrovano, agitano i loro problemi, trovano l'unità necessaria per sostenere le proprie ragioni solo quando sono chiamati a discutere di problemi concreti che attengono alla loro attività quotidiana, oppure (ed è un aspetto che va ricordato) quando si tratta di rispondere ad una ingiustizia o di solidarizzare con un collega rimasto vittima di una carognata.

Sia come sia, è certo che una assemblea degli iscritti all'Ordine di Trani così numerosa, così compatta, così partecipata in ogni senso, non si vedeva da diversi anni. Il 2 giugno u.s., invece, c'è voluta l'aula del Palazzo della Cultura (neppure un sito... in casa) per accogliere i tanti colleghi che hanno discusso della "**situazione della sede centrale del Tribunale e delle sezioni distaccate**", oltre che della "**organizzazione, funzionamento e orari degli uffici di cancelleria**". E ne hanno discusso a lungo ed animatamente, tutti sostenitori di un principio su cui presidente e nuovo consiglio dell'Ordine si sono impegnati a portare avanti una battaglia di avanguardia: il rispetto, ad ogni livello, della funzione dell'avvocato.

Inutile dire che è stato questo il tema nodale dell'assemblea, gli altri punti all'ordine del giorno essendo solo le occasioni per

poter discutere del vero tema di fondo! Non c'è chi non veda, allora, come veramente fossero in ballo... i tre punti di una partita importante.

Talmente è stato vero ed inusitato l'impegno generale e totale dei colleghi che si sono registrati qualificati interventi dei rappresentanti di tutte le associazioni che a livello locale vivificano la vita del nostro Tribunale, nonché quelli di anziani colleghi, di colleghi che hanno ricoperto in passato importanti cariche elettive ed, infine, di giovani che sembravano finalmente avere trovato la loro casa comune dove potersi esprimere e proporre.

Ecco finalmente una classe viva e vitale, ecco una ritrovata solidarietà di tutti gli iscritti verso i loro rappresentanti istituzionali, ecco arrivata l'epoca di un nuovo modo di porsi anche nei non sempre facili rapporti con la magistratura, con cui è stata auspicata la creazione di un "tavolo di collaborazione" al solo scopo di assicurare ai cittadini un sempre migliore servizio giustizia.

Già, i rapporti tra avvocati e magistrati!

Una volta in quella che veniva definita l'"isola felice" del Tribunale di Trani questi rapporti erano un'altra cosa rispetto a quanto si verifica oggi. Qualcuno ha sostenuto che le cose ora sono cambiate per una questione di diversa cultura in generale, qualche altro ha stigmatizzato il comportamento di taluni magistrati (per fortuna una minoranza, è stato detto) ma ci ha tenuto a condannare anche qualche segno negativo tra gli avvocati. Inutile dire che le lamentele espresse a proposito di certe iniziative in tema di funzionamento e di orari degli uffici di cancelleria finiscono ineluttabilmente per affondare le loro radici nel denunziato clima deteriorato creatosi specie di recente.

E dire che talvolta gli avvocati finiscono per avere ragione di certe loro lamentele che essi, peraltro, portano avanti non solo a tutela legittima della loro attività, ma anche ed inevitabilmente a tutela dei diritti e delle aspettative della cosiddetta utenza.

È stato ricordato come certe garbate ma ferme puntualizza-

zioni espresse dal presidente Insanguine (magari fuori da ogni paludamento e/o ipocrisia oratoria) alla fine abbiano trovato apprezzamento e riconoscimento in organi superiori della nostra magistratura, sicché (ad esempio) le tabelle degli organici dei Tribunali del Distretto della nostra Corte di Appello, le quali continuavano a penalizzare il nostro Tribunale nonostante la riforma intervenuta, sono state congelate (al momento in cui scriviamo queste note) dalla presidenza della stessa Corte in attesa di migliore progetto.

È stato, poi, ricordato che, nonostante i limiti di una legge sull'ordinamento professionale di epoca troglodítica, i consigli dell'Ordine possono ugualmente assolvere ad una funzione di sprone e di lotta in difesa dei problemi della classe forense; ciò è ulteriormente vero nel caso del nostro Ordine che ormai da anni fonda le sue radici sulle varie associazioni che peraltro contribuiscono ad esprimerlo.

È stato perfino ricordato come anche questa rivista possa e debba dare il suo contributo di idee, di sprone, di impegno in quest'aria di risveglio che finalmente aleggia. Noi non possiamo che essere d'accordo; anzi, noi continuiamo a sollecitare il contributo dei colleghi non solo sotto forma di collaborazione scientifica, ma anche e soprattutto di collaborazione all'opera di sensibilizzazione di taluni problemi.

In conclusione, una assemblea che può considerarsi una tappa importante degli avvocati tranesi nell'opera di miglioramento sia delle loro condizioni di operatività quotidiana sia dei loro rapporti con quelli che ineluttabilmente sono i loro naturali interlocutori.

C'è solo da auspicarsi il moltiplicarsi di certe iniziative nei momenti più cruciali di una professione che ormai deve considerarsi in continuo evolversi a causa della congerie di leggi che quotidianamente vengono sfornate e che ci riguardano da vicino, oltre che a causa di talune riforme epocali il cui eco è piuttosto ricorrente.

L'O.d.G. APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli avvocati iscritti all'Ordine di Trani, tenutasi il 2 giugno 2000, udita la relazione del presidente del Consiglio dell'Ordine, dopo ampia ed articolata discussione

APPROVA e CONDIVIDE

i rilievi, le proposte ed i suggerimenti formulati dal presidente e dall'intero Consiglio dell'Ordine;

PROPONE

che il Consiglio stesso si attivi per la realizzazione di un tavolo di collaborazione permanente tra avvocati e magistrati per l'esame e la soluzione di ogni tipo di problema attinente il funzionamento del servizio giustizia nel circondario del Tribunale di Trani.

L'assemblea auspica, altresì, che i rapporti tra avvocatura e magistratura siano improntati a sempre più stretta collaborazione e reciproco rispetto delle specifiche funzioni e ruoli, per rendere alla comunità del circondario un sempre migliore ed efficiente servizio giustizia.

LA FIRMA DIGITALE

(1ª parte)

TOMMASO POLI

La professione forense sta subendo profondi e costanti mutamenti dovuti essenzialmente alla grande importanza, oltreché all'estrema versatilità raggiunte dall'informatica ormai partner inscindibile e fondamentale del nostro lavoro.

Infatti, l'universo informatico ci ha abituato a continui e rapidissimi aggiornamenti, e si può dire – senza timore di smentita – che ormai è impossibile lavorare senza l'ausilio delle importanti opportunità offerte dal computer e, soprattutto, dal suo collegamento alla grande rete di internet.

Fino ad oggi molti di noi hanno usato il computer solo come successore della vecchia macchina da scrivere o della video scrittura, utilizzandolo "semplicemente" per memorizzare e stampare gli atti processuali o archiviare intere pratiche di clienti, oggi – proprio grazie ad internet e alla posta elettronica – è invece possibile scambiare, in tempo reale e a costi irrisori, documenti anche voluminosi con i colleghi e con gli stessi clienti, mentre nel recente passato eravamo obbligati a lunghe attese e ad un notevole spreco di denaro. Tutto ciò ha inevitabilmente cambiato e, per fortuna, calmato i ritmi frenetici della nostra professione. Ma, evidentemente, il progresso non si ferma, né si accontenta di quanto ci aveva già offerto sino a ieri; si moltiplicano, infatti, le soluzioni informatiche per un utilizzo sempre più "inquietante" e stupefacente del nostro pc!

Una delle ultime novità, utile soprattutto per noi avvocati, ma anche per la Pubblica Amministrazione e per le imprese, e più in generale per quanti abbiano la necessità di trasmettere per via telematica documenti autentici, "sottoscritti" direttamente dal mittente, è la firma digitale. Una novità – è bene precisarlo subito – che è cosa ben diversa dalla firma elettronica.

Si tratta, infatti, di una innovazione tecnologica che ben presto, superate le inevitabili e giustificabili diffidenze iniziali, prenderà il posto della sottoscrizione autografa apposta sui documenti cartacei destinati ad avere valore giuridico!

La firma digitale, infatti, non è altro (si fa per dire) che una sottoscrizione apposta mediante i bit di un computer, il cui programma utilizza la scienza matematica (e in particolare il sistema degli algoritmi) al fine di criptare quanto desideriamo inviare al nostro corrispondente, garantendo al documento riservatezza e/o autenticazione circa l'effettivo mittente oltreché integrità e genuinità del contenuto.

La firma digitale, infatti, non è imitabile, ed ha un legame assolutamente inscindibile con il testo, poiché non è possibile applicarla – è più avanti spiegheremo il perché – ad un documento diverso da quello originale predisposto dal mittente.

In tal modo è possibile identificare con certezza l'autore di un documento elettronico offrendo ottime garanzie circa l'autenticità e l'integrità dei dati!

Sinora invece era possibile inviare quintali di carta via e- mail, ma in maniera praticamente anonima, poiché non era possibile avere la certezza della "cosciente" provenienza, direttamente dal mittente, di quanto ricevuto; pertanto il tutto si riduceva ad un mero scambio di bozze, utile semmai per un successivo ed indispensabile incontro "de visu", con i tempi ed i costi che tali riunioni comportano. La mancanza di sicurezza in ordine alla provenienza e alla riservatezza, impediva il definito decollo delle transazioni telematiche foriere di effetti giuridici.

La sottoscrizione digitale, anche se è ancora valutata con una – per alcuni versi giustificabile – diffidenza, è, come abbiamo accennato, una sottoscrizione apposta al documento mediante le risorse di un computer e della scienza matematica utilizzando, in particolare, le tecniche della crittografia (a chiave simmetrica o asimmetrica) allo scopo di criptare, cioè di nascondere agli estranei, quanto inviato per via telematica.

La crittografia è, infatti, una tecnica che consente di trasformare un messaggio leggibile da tutti, in un documento che diviene inaccessibile per i potenziali lettori che non abbiano la relativa chiave segreta di decifrazione, e che quindi non ne siano gli effettivi destinatari. Tutto ciò è possibile grazie ad un algoritmo matematico che consente tale "travestimento" del documento inviato, e che sarà così accessibile solo all'effettivo destinatario, individuato dal mittente, unico possessore dello stesso algoritmo utilizzato e della chiave segreta per la decifrazione.

Negli Usa il sistema degli algoritmi è stato utilizzato sin dagli anni '70 (il primo esemplare era il DES, Data Encryption Standard), ma solo più tardi, nei primi anni '90 è stato scoperto l'algoritmo IDEA, Improved data Encryption Algorithm, che è risultato tra i più sicuri e affidabili.

Quando la crittografia utilizza una sola chiave di decifrazione si parla di crittografia a chiave simmetrica, e ciò avviene sempre più raramente perché è un sistema meno sicuro, mentre se sono utilizzate due chiavi – al fine cioè di garantire maggiore sicurezza al documento inviato – si parla di crittografia a chiave asimmetrica. Ed è proprio quest'ultimo il sistema prescelto dal legislatore italiano.

Con la crittografia a chiave asimmetrica ogni utente forma, grazie ad una funzione programmata, una coppia di chiavi (una pubblica e l'altra strettamente personale e segreta) e l'algoritmo che effettua l'operazione di generazione delle chiavi è tale da consentire la decodificazione di un messaggio codificato con una chia-

ve della coppia solo con l'altra chiave della stessa coppia. Ecco perché si parla di corrispondenza biunivoca tra le due chiavi che sono praticamente intrecciate tra loro! Esiste cioè un doppio step di sicurezza che garantisce la riservatezza e l'inviolabilità del documento, la sua integrità, l'autenticità della sua provenienza e l'impossibilità di disconoscerlo, proprio perché può essere stato formato e inviato esclusivamente dal mittente, e può essere letto solo dall'effettivo destinatario!

È importante precisare che il procedimento di firma digitale ha necessità di tre protagonisti; infatti, oltre al mittente e al destinatario, esiste anche l'essenziale ruolo dell'Autorità di Certificazione che garantisce gli utenti circa la corrispondenza tra la firma digitale apposta ed il mittente. Tale garanzia è possibile grazie ad un certificato informatico, valido per tre anni, che assicura la necessaria corrispondenza tra la chiave pubblica (depositata nel registro tenuto dall'Autorità di certificazione) e l'unico titolare al quale la stessa appartiene.

Le garanzie offerte dalla crittografia con chiave asimmetrica possono attenere non solo alla segretezza di quanto inviato, ma anche alla relativa autenticazione, e cioè della "certificazione" della sua effettiva provenienza.

Per quanto concerne la segretezza dei documenti inviati sarà, infatti, sufficiente che il mittente, interessato ad inviare ad altro soggetto un messaggio riservato, individui nel registro la chiave pubblica di quest'ultimo e quindi cripti il messaggio utilizzando questa stessa chiave, quindi, una volta inviato il messaggio, il destinatario del messaggio così criptato (e dunque non leggibile da terzi) potrà decifrarlo e leggerlo utilizzando la sua chiave privata di cui ha uso, e possibilmente conoscenza, esclusivi!

Per la autenticazione, detta anche verificazione informatica del mittente, come accennato, è possibile avere soddisfacente garanzia in ordine alla precisa identità di chi ha inviato il messaggio, nonché sull'integrità del contenuto, in modo che lo stesso

non possa negarne in alcun modo la paternità. In questo caso il mittente cripta il messaggio, firmandolo con la sua chiave privata mentre il destinatario lo decifra e lo legge, nella certezza della attribuibilità al mittente, utilizzando la chiave pubblica dello stesso, depositata nel predetto registro. Qualora non dovesse esserci corrispondenza tra le due chiavi, che abbiamo spiegato essere strettamente connesse tra loro, non sarà possibile attribuire al presunto mittente la paternità di quanto inviato.

Tali precauzioni daranno così la certezza al destinatario di essere l'unico a leggere il testo inviato da un ben identificato mittente!

È comunque necessario evidenziare che mentre l'apposizione di una firma falsa su un documento cartaceo è agevolmente individuabile, eventualmente attraverso una perizia calligrafica, e comunque oggi ci offre idonea garanzia la eventuale autenticazione effettuata dal pubblico ufficiale, l'utilizzo improprio di una firma digitale (che è una firma per molti versi spersonalizzata) è imputabile solo al titolare della chiave privata che probabilmente ne avrà fatto un utilizzo imprudente! Infatti, qualora il titolare dovesse prendere le distanze da quanto inviato con il "suggello" della sua chiave privata, vorrà dire che – evidentemente – non ne avrà avuto una custodia proprio diligente poiché altri soggetti ne hanno potuto fare un utilizzo improprio. In simili casi vige il principio fondamentale della apparenza imputabile, proprio perché si è utilizzata la chiave privata, nota e utilizzabile, almeno in teoria, solo ed esclusivamente dal suo titolare che, perciò solo, ne è il responsabile. In particolare, secondo il disposto dell'art. 9 del D.P.R. n. 513/97, la responsabilità del titolare della firma sarà paragonabile a quella prevista dall' art. 2050 cod. civ., per l'esercizio di attività pericolose, presumendosi così una responsabilità oggettiva del titolare e la relativa inversione dell'onere probatorio per il disconoscimento! Dovrà cioè essere lo stesso titolare a dimostrare l'utilizzo improprio della sua chiave privata, al fine di evitare l'im-

putabilità degli effetti giuridici scaturiti dalla sua firma abusivamente apposta da altri. Sarà quindi necessario un particolare e complesso giudizio di falso informatico, con implicazioni di carattere sia civile sia penale.

In ogni caso, onde evitare spiacevoli inconvenienti, specie in questo periodo di rodaggio, sarà opportuno utilizzare contemporaneamente i due step di sicurezza, in modo da garantire sia la segretezza sia l'autenticazione del testo inviato.

È altresì fondamentale che la chiave pubblica depositata sia certificata, cioè ritenuta valida, e che la coppia di chiavi (quella pubblica e quella privata) sia di lunghezza (calcolata in bit) sufficiente a garantirne una adeguata inviolabilità.

Il crescente utilizzo dei sistemi telematici anche nel nostro Paese, e il loro utilizzo nelle transazioni giuridiche e commerciali, ha indotto il legislatore ad intervenire per tentare di disciplinare un settore che nell'immediato futuro avrà potenzialità di utilizzo enormi.

L'aspetto fondamentale da disciplinare era quello relativo alle modalità necessarie per attribuire valore giuridico ai documenti scambiati per via telematica.

Il documento normativo di riferimento è la legge n. 59/97, il cui art. 15, comma 2 recita testualmente che "gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge". Quindi la legge n. 59/97 demandava ad un successivo regolamento la specificazione per la produttività degli effetti giuridici di un documento inviato per via telematica.

Successivamente, con il DPR n. 513 del 10.11.1997, è stato emanato il regolamento preannunciato dalla legge 59/97 che doveva servire proprio a stabilire i criteri e le modalità di applicazione degli scambi telematici produttivi di effetti giuridici. In realtà

questo regolamento non è riuscito ancora a determinare adeguatamente le specifiche tecniche richieste dalla predetta legge, anche se l'art.10, comma 2, dello stesso regolamento riporta una statuizione fondamentale prevedendo che "l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo" e pertanto il documento assume, ai sensi dell'art.5 del DPR n. 513/97, il valore di una scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile, o delle riproduzioni meccaniche previste dall'art. 2712 del codice civile.

Naturalmente l'effettiva affidabilità del sistema della firma digitale, della sua riservatezza e autenticità, e dunque della sua sicura utilizzabilità giuridica, al momento – è proprio il caso di dirlo – è solo virtuale, anche se è facile prevederne una sua incredibile utilizzazione in tempi brevi. Infatti, – com'è noto – gli imprevisti, i difetti e le difficoltà non preventivate, emergono solo con l'utilizzo "su strada" di quanto in precedenza si è sperimentato solo in laboratorio. E non è difficile supporre che passeranno ancora altri anni prima che si possano offrire serie garanzie di affidabilità e riservatezza in ordine ai documenti suggellati con la firma digitale, e destinati a produrre importanti effetti sui diritti degli interlocutori.

Comunque è questo un traguardo che, tutti quanti, saremo ben presto "costretti" a tagliare!

MIRACOLO AL TRIBUNALE DI TRANI

GIUSEPPE TORELLI

Prima della venuta di Nostro Signore Gesù Cristo sulla terra, i miracoli non esistevano. Infatti, di ogni fatto o evento straordinario si aveva la spiegazione e se ne conosceva l'autore. Se c'era una tempesta di vento o un uragano, era stato Eolo che aveva starnutito.

Se c'era un ciclone o un maremoto era da attribuire a Nettuno che aveva avuto problemi di prostata. Se c'era un terremoto o una super produzione lavica era stato Vulcano che aveva avuto problemi intestinali.

Al contrario, con la venuta di Nostro Signore Gesù Cristo gli eventi straordinari erano opera di un uomo (appunto di Nostro Signore Gesù Cristo) e perciò vennero considerati miracoli. Di tutti i miracoli opera di Nostro Signore Gesù Cristo, uno dei più affascinanti è indubbiamente quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci.

È affascinante, vuoi per la rapidità di esecuzione, vuoi per la sua immediata e concreta utilità.

Ai giorni d'oggi ci sarebbe sicuramente, da parte dei media, il tentativo di spiegare questo miracolo, come "donazione alimentare" o "l'operazione DOLLY", ma il paragone non regge, vuoi perché la "pecora" non ha l'utilità dei pani e dei pesci, vuoi perché i tempi tecnici per la riproduzione di una sola pecora sono talmente grandi, che il paragone non può reggere.

Negli ultimi anni, al Tribunale di Trani, si è verificato un miracolo, simile a quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci: si sono decuplicate le domande tardive di ammissione al passivo dei fallimenti e le cause di opposizione allo stato passivo.

Ora, prima di gridare al miracolo, è opportuno esaminare i vantaggi e l'utilità del fatto, altrimenti si rischia di scadere nel "falso miracolo".

Diciamo subito che il "presunto miracolo" non ha alcuna utilità per gli avvocati, che da tale attività, più da archivista che da avvocato, non traggono alcun utile, riuscendo, se tutto va bene, ad ottenere solo il rimborso delle spese.

Peraltro, non è utile, neanche per l'amministrazione della giustizia, perché valorosi magistrati vengono impiegati in una attività più amministrativa, che giudiziaria, così sprecando il loro impegno, che potrebbe essere utilizzato dove c'è maggiore necessità.

Ma per rendere certo che si tratti di "falso miracolo", è sufficiente ricordare che, fino a qualche anno fa l'udienza di verifica dei crediti e quindi delle domande di ammissione al passivo, si protraeva nel tempo, qualche volta anche per più di un anno, così dando modo a tutti gli interessati di presentare le domande e dando modo ai curatori di segnalare ai richiedenti eventuali omissioni (se mancava un documento, una certificazione, etc.). Perciò le domande tardive e le opposizioni allo stato passivo erano di numero limitato.

Oggi le verifiche dei crediti si chiudono in una sola udienza, così determinando il "falso miracolo".

C'è un vecchio proverbio "coratino", che dice: *"Quando cambia il padrone della masseria, le uova delle galline cambiano colore"*.

Speriamo... nel miracolo: pare che fra l'udienza di verifica che si esaurisce in un giorno e quella che dura oltre un anno, non sia vietato adottare una soluzione intermedia.

ABUSIVISMO E USURA NELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

GIOVANNI SALICE *

1. Il TITOLO VIII del *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*[1], dedicato alle sanzioni penali ed amministrative, si apre con tre norme che contrastano l'abusivismo bancario e finanziario (*artt. 130-133 TU*).

Le tre indicate incriminazioni rafforzano la riserva di attività in favore dei soggetti autorizzati ed iscritti in appositi albi od elenchi, regola fondamentale del sistema di regole cui sono sottoposti le banche e gli altri intermediari finanziari, principio costante della legislazione dei mercati finanziari dalle origini della legge bancaria abrogata fino ai nostri giorni.

La funzione di questo *"filtro"* è molteplice: il regolare ed ordinato funzionamento del mercato, il libero esplicarsi della concorrenza, la tutela dei risparmiatori e dei soggetti che utilizzano i servizi finanziari, e – particolarmente importante – la prevenzione e la lotta all'usura ed al *riciclaggio*.

Sotto quest'ultimo aspetto è importante evidenziare che, dopo la (probabilmente) involontaria depenalizzazione, l'abusivismo bancario è stato ripenalizzato con una legge antimafia[2], e che l'introduzione del reato di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria risale ad una legge che si prefiggeva di *prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*[3].

---

* Sintesi della tesina del *Corso di perfezionamento in diritto penale dell'impresa*, direttore prof. avv. Giuseppe Spagnolo.

Altrettanto rilevante è la circostanza che sia stata la legge antiusura[4] ad elevare il massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione, pur determinando, così una singolare incongruenza con la restante disciplina dell'abusivismo, che aveva fatto sorgere dubbi di legittimità costituzionale in rapporto al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la novella, che dopo pochi mesi di distanza è stata cancellata dal decreto Eurosim, infatti, sottoponeva l'abusivismo finanziario ad una sanzione più severa di quella prevista dell'abusivismo bancario, nonostante che quest'ultimo reato presenti un disvalore maggiore rispetto al primo dove non solo l'erogazione dei finanziamenti è abusiva, ma anche la raccolta del risparmio si svolge abusivamente.

2. Appare evidente, quindi, che la più recente evoluzione della disciplina penale dell'abusivismo bancario è stata fortemente contrassegnata dall'istanza politico criminale di rafforzare gli strumenti di contrasto del riciclaggio e dell'usura, che, come è stato ben illustrato dalle più sensibili indagini criminologiche, alimentano e sono alimentate dal settore "*sommerso*" del mercato finanziario.

Ma non è questa l'unica prospettiva da considerare. La più recente legislazione, con scelte di tecnica legislativa non indiscutibili, infatti, non ha mancato di gettare una luce su quei settori delle attività finanziarie legali contigue con i canali illeciti.

Al riguardo si pensi, in particolare, all'introduzione, con l'art. 16 della legge n. 108 del 1996, di una regolamentazione delle attività di mediazione e consulenza finanziaria, mediante la previsione di forme di controllo volte a prevenire condotte irregolari.

È stato così istituito un apposito albo relativo ai soggetti ai quali è riservato l'esercizio di queste attività (mediazione e consulenza), tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi per conto del Ministro del Tesoro (art. 16, comma 1, L. n. 108/96).

Inoltre, per recidere ogni possibile legame tra organizzazioni usuraie e soggetti operanti all'interno di intermediari legali, è stata

prevista dalla legge una nuova figura di reato contravvenzionale, che può essere definito come "*indebito sviamento della clientela*" verso il mondo dell'abusivismo e della finanza illecita, punito con l'arresto fino a due anni o l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.

L'incriminazione è rivolta proprio a quei soggetti (amministratori, azionisti, dipendenti) che, nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di mediazione creditizia, indirizzino una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, verso un soggetto non abilitato all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria (art. 16, comma 9, L. n. 108/96).

Sembra opportuno in conclusione ricordare che, nonostante la recente depenalizzazione della materia, dai soggetti più impegnati nell'antimafia si invoca l'intervento del legislatore penale sulla prassi degli assegni post-datati o privi di data; notevolmente sviluppatasi in seguito alla depenalizzazione operata dalla L. 15 dicembre 1990: l'esperienza, infatti, ha dimostrato che la "*cambializzazione*" dell'assegno (mezzo di pagamento e non titolo di credito), è uno strumento frequentemente utilizzato per garantire operazioni di finanziamento usurarie.

BIBLIOGRAFIA

- Criscuolo Luca, *L'esercizio abusivo di attività finanziaria: profili giuridici e strumenti di contrasto*, in *Cassazione Penale*, 1996;
- Donato Luigi e Ialungo Luciana, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Paolo Ferro-Luzzi e Giovanni Castaldi, Giuffrè;
- Foffani Luigi, in *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi, 1999;
- Manna Adelmo, *L'abusivismo bancario e finanziario nel sistema penale*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1996;
- Manna Adelmo, *La nuova legge sull'usura*, UTET, 1997.

---

[1] D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[2] L. 19 marzo 1990, n. 55.

[3] L. 5 luglio 1991, n. 197.

[4] L. 7 marzo 1996, n. 108.

IL GIUBILEO PER LA GIUSTIZIA

NICOLA ULISSE

Lo scorso 31 marzo 2000, il Santo Padre ha ricevuto i membri della Associazione Nazionale Magistrati in occasione della celebrazione del Giubileo per la Giustizia.

Si considera opportuno conoscere l'illuminante e pregevole discorso tenuto da Giovanni Paolo II, perché esprime verità a cui da sempre anela l'uomo e traccia un prezioso sentiero, ricco di indicazioni utili a tutti, per vivificare la Giustizia.

I brani del discorso ritenuti salienti sono di seguito indicati in corsivo. La versione integrale è stata pubblicata su "L'Osservatore Romano" dell'01/04/00.

Nell'occasione il Papa, nell'esprimere viva considerazione per l'alta funzione rivestita dai magistrati e nel manifestare sincera stima per il prezioso lavoro da essi svolto quotidianamente per il bene comune, ha invitato la categoria a porsi totalmente al servizio della giustizia.

Non alieno dai suoi pensieri e dalla sua preghiera è stato poi il ricordo del sommo sacrificio di quei magistrati caduti sotto i colpi della mafia e dei criminali per servire la giustizia e per ciò stesso per servire anche la pace.

A tale proposito il Papa ha detto: *"I latini amavano dire: opus iustitiae pax. Non ci può essere pace fra gli uomini senza giustizia. Quest'opus iustitiae su cui si fonda la pace si svolge entro un preciso*

quadro etico-giuridico, ed è un cantiere sempre aperto". E ha proseguito auspicando che presto, in tutto il mondo, i diritti fondamentali dell'uomo trovino *"sempre la possibilità di una loro più compiuta formulazione giuridica e, soprattutto, di una migliore attuazione effettiva nel contesto concreto della vita associata, nel rispetto delle ragioni del bene comune e dei principi morali universali scritti da Dio nel cuore dell'uomo"*.

La funzione del giudice – in quest'ottica che il Santo Padre ha ben delineato – è paragonabile ad una vera e propria missione liberamente accettata che *"si esplica nell'impegno di disvelare in rapporto al dettato della legge, la verità racchiusa nel caso concreto"*. Tuttavia è doveroso sottolineare che a questo compito l'avvocato certamente non è estraneo per il suo ineliminabile ed innegabile contributo profuso nel conseguire la giustizia attraverso la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito.

Inoltre *"in questa indagine il magistrato incontra l'uomo, creatura di Dio, con la sua dignità di persona e con i suoi valori inalienabili, che né lo Stato, né le istituzioni, né la magistratura, né il magistrato stesso possono intaccare ed ancor meno annullare"*.

Il Papa nel suo discorso ha pure trattato della *"necessaria indipendenza"* che il potere giudiziario deve tenere *"nell'ambito della legge"*, cioè come codificato nelle Costituzioni degli Stati moderni, riferendosi contemporaneamente all'autonomia della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato e al libero convincimento che ogni giudice deve maturare e quindi esprimere nelle proprie decisioni.

L'importanza della separazione dei pubblici poteri è a tutti nota, ma con la solenne espressione del Papa acquista un rilievo ulteriore, che mostra al tempo stesso la difficoltà e la utilità che a tutti deriva nel conservarla. Egli ha voluto descrivere questa indipendenza come *"un valore a cui deve corrispondere, nel foro della coscienza, un vivo senso di rettitudine e, nell'ambito della ricerca della verità, una serena obiettività di giudizio.*

Mai l'indipendenza della Magistratura potrà esercitarsi disattendendo valori radicati nella natura dell'essere umano, la cui inalienabile dignità e il cui trascendente destino devono essere sempre rispettati.

In particolare, il rispetto dei diritti della persona esclude il ricorso ad una detenzione motivata soltanto dal tentativo di ottenere notizie significative per il processo. La giustizia, inoltre, deve sforzarsi di assicurare la celerità dei processi: una loro eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce per tradursi in una vera e propria ingiustizia". Tutto ciò, unito al dovere incombente ai pubblici poteri di promuovere il benessere sociale e di garantire la stabilità e la sicurezza di tutti i consociati, afferma il Papa, consentirebbe di vivere il bene comune.

È poi di grande importanza un rapporto del magistrato con i mass media ispirato a doveroso riserbo, così da evitare ogni rischio di ledere il diritto di riservatezza degli indagati, assicurando al tempo stesso in modo efficace il rispetto del principio di presunzione di innocenza.

La ricerca della verità dei fatti e delle prove e la corretta applicazione delle leggi sono due importantissime esigenze della funzione del giudice e richiedono una totale libertà da pregiudizi e un costante impegno di studio e di approfondimento.

La recente istituzione del giudice monocratico, poi, accresce la responsabilità di ogni singolo magistrato e lo stimolo ad una sempre maggiore alacrità nel suo lavoro.

Non va, inoltre, trascurato un problema che si va delineando per il fatto che l'attività legislativa fatica talora a seguire i ritmi dello sviluppo tecnico-scientifico e dei suoi conseguenti riflessi sociali, sicché l'interpretazione giurisprudenziale della legge va assumendo sempre più il valore di fonte di diritto. Giustamente da più parti si reagisce all'idea di una supplenza della magistratura nei confronti delle omissioni del potere legislativo, soprattutto quando in causa sono la vita e la morte dell'uomo, le biotecnologie, i problemi riguardanti la

pubblica moralità, i temi essenziali della libertà, la quale non può mai degenerare nell'individualismo noncurante del bene comune.

Il Papa conclude questo suo discorso sottolineando che *"in gioco è sempre il rapporto fra verità e umanità. La verità che il giudice è chiamato ad appurare ha a che fare non con puri accadimenti e fredde norme, ma con l'uomo concreto, segnato forse da incoerenze e debolezze, ma dotato sempre della dignità insopprimibile derivante dall'essere immagine di Dio. Anche la sanzione penale nella sua natura e nella sua applicazione deve essere tale da garantire la tanto giustamente invocata sicurezza sociale, senza peraltro colpire la dignità dell'uomo, amato da Dio e chiamato a redimersi se colpevole.*

La pena non deve spezzare la speranza della redenzione".

Gli evidenti e notevoli spunti offerti dal discorso del Santo Padre possano servire in particolar modo a chi, operando in qualsiasi ambito della giustizia, intende formare o sostenere un percorso interiore teso a realizzare con la propria esperienza, le condizioni perché la vera giustizia manifesti il bene comune.

DE JURE PRE-CONDITO

IMMAH GAGLIARDI

Mi stavo appassionando ai recenti impegni parlamentari volti all'esame della proposta di legge che vorrebbe rendere legittimi destinazione e uso di grembo umano ad alveo di sviluppo di seme da altri iniettatogli artificialmente; mi ponevo già un quadro approssimativo dei risvolti pratici di una ipotetica soluzione favorevole al tema, per giunta affidata ad un eterogeneo consesso di legiferanti in maggior parte incapaci di sensazioni e sentimenti prettamente gestazionali; avvertivo una certa personale indisponibilità ricettiva della metodologia e dell'impegno nello svolgimento delle argomentazioni supportanti o osteggianti il consenso all'introduzione della nuova "conquista sociale"; allorché dal video gli occhi si spostavano su una rivista (*Giustizia Civile*, Giuffrè ed.) il cui frontespizio-sommario enunciava la pubblicazione di un "PROVVEDIMENTO D'URGENZA IN MATERIA DI MATERNITÀ SURROGATA" riportato per esteso a pag. 1157.

Ansiosa di conoscerne disposto e motivazione, accertavo lì per lì che in effetti un aventiniano Giudice Unico del Tribunale capitolino aveva, con laboriosa e complessa ordinanza del 17 febbraio 2000, ritenuto che rientrasse nei suoi compiti il colmare lacuna legislativa sul tema che stava coevamente interessando le Camere, e con piglio pionieristico aveva ingiunto a medico renitente di superare qualsiasi remora di qualsivoglia natura e di asservire l'ute-

ro di consenziente a beneficio di coniugi che lo avevano adito lamentandosi di lui che, schermatosi dietro divieto deontologico, si sarebbe sottratto all'adempimento di un "contratto" col rifiutarsi motivatamente di procedere alla inseminazione artificiale di ovuli di loro provenienza, la cui fecondazione gli era stata da loro commissionata e da lui stesso ottenuta in vitro.

Mi si consenta a questo punto di nutrire forti dubbi sulla opportunità di un intervento eccezionalmente ultroneo e frettoloso (con un iter che ha impiegati appena due mesi: dal 10.12.99 al 17.2.2000) dell'esecutivo in veste di disinvolto antesignano della soluzione di quello stesso tema che impegna il potere legislativo in un dibattito tutt'altro che pacifico, ed altrettanto forte ambascia per il caso in cui la gestante – in presenza di *pollice verso* delle Camere – si veda indotta ad accollarsi la maternità per non incorrere in un illecito penalmente punibile (Capo III del Libro II C.P.), e suo marito invogliato a tollerare (per non incolpare la moglie di illiceità e/o di stravaganza) che l'Ufficiale di Stato Civile gli attribuisca la presunzione di paternità di quel feto che da improvvida decisione giudiziale risulta esser invece la fusione di ovociti di altri.

Osservo inoltre che:

a) L'ordinanza in esame sembra essere il frutto ragionato e studiato di una pericolosa mentalità mitomane determinata a suscitare sensazioni, non importa se positive o negative, nel più ampio pubblico possibile; uno strumento, insomma, di grande effetto pubblicitario per certa parte della moderna magistratura molto sensibile al protagonismo d'effetto e a macchinosi travasi di carriera. Ed infatti, potendosi escludere l'inconsapevolezza del G.U. romano di prendere decisioni nel merito dell'affare sottopostogli senza scavalcare, o meglio, senza vicariare il Legislatore, non dotato evidentemente di tale buonismo nella risoluzione di un pro-

blema delicatissimo come quello del caso, si deve ammettere la volontà predefinita di intervenire quale *deus ex machina* a normativizzare la faccenda, poco importando se poi fossero necessarie invenzioni ad hoc del tipo di contratto di maternità surrogata, locazione d'utero o provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. diretto ad escludere l'applicazione del codice deontologico dell'ordine medico.

Il fine giustifica i mezzi! E qui il fine è stato reputato meritevole di tutela, nel senso tecnico di giuridicamente tutelabile perché "un uomo ed una donna (sposati!) hanno diritto a diventare genitori ed un" figlio desiderato" deve nascere (id!). "Chi lo dispone? Quanto al diritto di essere genitori la nostra Costituzione, a questo punto – direi – sempre più simile al vaso di Pandora, laddove afferma che ciascuno ha diritto di manifestazione e svolgimento della propria personalità; quanto al dovere dei "figli desiderati" di venire al mondo con ogni mezzo ed in qualsiasi situazione, non ci risultano allocazioni di sorta, riuscendo allo stato di natura esclusivamente apodittica, e la cosa ci sorprende data la capacità del giudicante di sistemare alla meno peggio un po' tutte le cose.

b) L'impianto processuale dell'intera vicenda, poi, suscita enormi perplessità di natura prettamente giuridica.

Ed infatti, 1) il contraddittorio tra le parti non si instaura non tanto per la mancata costituzione in giudizio del medico, facoltà questa prevista e codificata, ma per la fattuale assurdità di una costituzione di parti contrapposte in un caso come questo in cui in realtà i protagonisti erano tutti in perfetto accordo, e perciò dalla stessa parte, e si trattava soltanto di evitare noie per l'esecutore, il medico appunto, impedito dal proprio codice deontologico per lui vincolante, strumentalizzando una funzione pubblica come quella giudiziaria con l'addomesticare uno dei suoi possibili provvedimenti tipici (nel caso, una ordinanza).

E l'ordinanza focalizzata, ontologicamente ambientata nel rifugio predisposto con l'art. 700 c.p.c. che per l'appunto opera funzionalmente "fuori dei casi regolati nelle precedenti...", difetta di postulati e condizioni di applicabilità ogniqualvolta, come in questa fattispecie, il caso è oculatamente ipotizzato e regolamentato (art. 2224 c.c.) ed accorda un rimedio che esula dal programma sanzionatorio dei casi di inadempimento di una pattuizione e, specificatamente nell'ipotesi di mancata esecuzione di prestazione d'opera, eroga provvidenze strutturalmente ben diverse da quelle adottate dal G.U. romano.

Per altro verso, essa intravede che i ricorrenti stiano per subire un "...pregiudizio imminente ed irreparabile..." di un diritto genitoriale (fregola) meritevole di tutela sul gratuito presupposto della addotta limitata resistenza degli embrioni in crioconservazione, e dichiaratamente mira a sottrarre i ricorrenti al rischio di speculazioni del tipo di "turismo procreativo" che in tutta obiettività non trova storia e proselitismo nella pur vasta casistica degli espedienti.

c) In vero, pur ammettendo per assurdo, come nel caso di specie che destinatario di un provvedimento giudiziario sia una persona non costituita in giudizio e quindi estranea al processo, non si può ammettere come possibile che un provvedimento giudiziario presupponga una legge fantasma in base alla quale autorizzare la procedura dell'impianto, scavalcando i divieti imposti all'uopo dal codice deontologico dei medici, che, invece, essendo l'unica norma positiva esistente a riguardo, anche se di rango inferiore, avrebbe dovuto essere applicata, con la conseguenza di liberare il medico dagli obblighi contrattuali assunti per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

QUALE PUBBLICITÀ PER GLI AVVOCATI

Non c'è dubbio che l'art. 17 del nostro codice deontologico, intitolato "**divieto di pubblicità**", sia tra i più interessanti e dibattuti. La norma recita testualmente:

"**È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale.**

1. È consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche-dati forensi, anche a diffusione internazionale) di propri particolari rami di attività.

2. È consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale svolta.

3. È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

4. In ogni caso l'attività di informazione consentita deve essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro."

Come si vede, ad un divieto assoluto fanno seguito diverse eccezioni, anche se le stesse sostanzialmente si rifanno tutte al sacrosanto principio della informazione che, come ognuno sa, è cosa diversa dal concetto di pubblicità.

Sta di fatto che problemi devono esserne nati e parecchi se il 22 marzo u.s. presso il Consiglio Nazionale Forense si è dovuta riunire la Commissione di studio per la revisione del codice deontologico forense per affrontare, in particolare, il punto relativo alla "**pubblicità, informazione: art. 17 c.d.**".

In quella sede l'avv. Danovi (come si sa, padre del nostro codice deontologico) ha proposto l'approvazione di "uno specifico regolamento che consenta di individuare i modi, i mezzi e i contenuti della informazione, che siano di volta in volta consentiti o vietati", facendo rilevare come, pur essendo abbastanza chiara la portata degli articoli 17, 18 e 19 del codice, "vi sono ora iniziative che minacciano di alterare il quadro di riferimento, vi sono sempre più offerte di consulenze legali in rete, che toccano certamente il divieto di accaparramento di clienti, vi sono pubblicazioni relative agli studi professionali che offrono tali servizi, vi sono sportelli telematici, vi è in genere una propensione ad allargare il campo delle iniziative". Insomma, tutti eufemismi per non dire, papale papale, che noi avvocati abbiamo bisogno, nonostante tutto, di norme di divieto... più specifiche.

Ed è così che la Commissione ha proposto la bozza di regolamento che pubblichiamo qui di seguito, sulla quale il C.N.F. sollecita l'invio di osservazioni e suggerimenti ai vari Consigli dell'Ordine periferici, e quindi a tutti colleghi, e che noi siamo pronti ad ospitare su questa rivista.

BOZZA DI REGOLAMENTO

1) QUANTO AI MEZZI

A) DEVONO RITENERSI MEZZI CONSENTITI

– i mezzi ordinari (carta da lettera, biglietti da visita, targhe);
– le *brochures* informative (opuscoli, circolari) inviate anche a

mezzo posta (è da escludere tuttavia la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);

– gli annuari (professionali, telefonici) e i repertori (le pubblicazioni tipo Martindale - Hubbel o *Law firms in Europe* o Simons, tanto per citare alcuni esempi) o i bollettini con informazioni giuridiche (l'aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);

– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'art. 18 del codice deontologico forense);

– le reti telematiche (Internet), nei limiti della informazione.

B) DEVONO RITENERSI MEZZI VIETATI

– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);

– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;

– i mezzi di divulgazione anomali (distribuzione di opuscoli o carta da lettera o volantini a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili; divulgazione attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);

– le sponsorizzazioni;

– le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste (c.d. *cold calling*)

– l'utilizzazione di INTERNET per offerta di servizi e consulenze anche gratuite.

C) DEVONO RITENERSI SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE (in relazione alla modalità e finalità previste)

– seminari e convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.

2) QUANTO AI CONTENUTI

A) POSSONO ESSERE CONSENTITI E POSSONO ESSERE INDICATI I SEGUENTI DATI

– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, fotografie, numeri di telefono e fax e Internet, dati di nascita e di formazione del professionista, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant'altro attiene alla persona);

– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);

– l'indicazione di un logo.

B) DEVONO RITENERSI VIETATI E NON POSSONO ESSERE INDICATI I SEGUENTI DATI

– i dati che riguardano terze persone;

– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);

– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);

– i prezzi delle prestazioni (è naturalmente vietato pubblicare l'annuncio che la prima consultazione è gratuita);

– le percentuali delle cause vinte (*success rate*) o l'esaltazione dei meriti;

– il fatturato;

– le promesse di recupero;

– l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall'art. 19 del codice deontologico).

C) DEVONO RITENERSI SOTTOPOSTI ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE (in relazione alle modalità e finalità previste)

– le indicazioni sulla certificazione di qualità.

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI - TRANI

Trani, lì 12/07/2000

Chiar.mo Sig.
On. Avv. Rocco Maggi
Sottosegretario alla Giustizia
Sua Sede
00100 - ROMA

Caro onorevole e collega,

come preannunciatoLe durante il Forum organizzato a Trani il 10 Giugno 2000, mi permetto di rappresentarLe – sia pure brevemente – lo stato "comatoso" in cui versa il Tribunale di Trani.

L'organico dei magistrati presso il nostro Tribunale è lo stesso di quello previsto quarant'anni fa.

Tanto, nonostante una crescita economica delle città facenti parte della circoscrizione del Tribunale che ha pochi altri esempi nel Meridione d'Italia.

Peraltro, alla crescita economica fa da "pendant" l'incremento della criminalità, sempre più organizzata e pericolosa.

Il Tribunale di Trani si trova – quindi – a gestire una congerie di cause civili – anche di notevole spessore ed entità – ed una serie di procedimenti penali in cui è contestata a centinaia di imputati, oltre a numerosi delitti efferati, anche l'associazione di stampo mafioso.

Questa situazione, così come rappresentata, pone la necessità immediata di un consistente aumento di organico.

Se a tanto si aggiunge che il Tribunale di Trani è "sotto" organi-

co di ben cinque magistrati, si può avere un quadro sufficientemente chiaro della gravità della situazione, ma non ancora completo.

Il vero "dramma" è vissuto dalle sezioni distaccate del Tribunale: Andria, Barletta, Ruvo di Puglia, Molfetta e Canosa di Puglia.

A ciascuna di queste sezioni, anche le più grandi, con un territorio di circa 100.000 abitanti, quali Andria e Barletta, è addetto un solo magistrato.

Per significare l'assurdità di questa situazione, si precisa che solo nella Sezione Distaccata di Barletta alla data del 28 Febbraio 2000 pendevano 1.374 procedure civili e 747 procedimenti penali, oltre a quelle relative alle esecuzioni mobiliari.

Lo stato di abbandono del Tribunale e delle Sezioni Distaccate non solo è ingiusto dal punto di vista socio-economico ma è estremamente pericoloso per la sicurezza sociale, data l'attività delle organizzazioni criminose alle quali si faceva riferimento innanzi.

Il Ministero della Giustizia – perciò – dovrebbe impegnarsi a destinare al Tribunale di Trani – per quanto possibile e nelle forme previste – un numero di magistrati che sia sufficiente quanto meno a coprire i vuoti in organico.

In queste settimane, si è tenuta un'ispezione ordinaria presso gli uffici del Tribunale; gli stessi ispettori hanno rilevato le gravi disfunzioni che qui ho sinteticamente indicato.

Sicuro che questo "appello" possa essere ascoltato, nel rivolgerLe anticipatamente il ringraziamento mio e del Consiglio dell'Ordine che rappresento, La saluto cordialmente.

Domenico Insanguine

Riceviamo dalla Cassa di Previdenza:

Dall'anno 2000 la riscossione dei contributi minimi, tramite i Concessionari, subisce notevoli modifiche a causa della riforma normativa, non ancora definitivamente conclusa, e, come tutte le riforme, il primo anno di applicazione comporta non poche difficoltà operative.

La scelta di fornire queste prime, anche se non complete, informazioni è determinata dalla necessità di rassicurare la categoria che ha già lamentato la mancata notifica delle cartelle esattoriali relative ai contributi dovuti per l'anno in corso.

Premesso che il ritardo nella notifica è il risultato di un diverso procedimento di formazione del ruolo e che pertanto non può determinare interessi di mora a carico dei professionisti, le novità si possono così riassumere:

- i ruoli sono stati già inviati ai Concessionari della riscossione, i quali, in attesa della determinazione dei compensi, dovranno poi notificare le cartelle entro il 30 settembre 2000;
- il versamento della prima rata deve essere effettuato entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, che vale come titolo esecutivo, in difetto, la concessione attiverà la procedura di recupero. I versamenti delle successive tre rate dovranno essere effettuati con cadenza bimestrale;
- è possibile chiedere una rateazione esclusivamente entro lo stesso termine dei 60 giorni che la Cassa può accordare, comunque nel massimo di 3 anni, e solo per i contributi relativi ad anni precedenti quello in corso di riscossione, con la maggiorazione degli interessi annui nella misura prevista per le imposte dirette (5%).

BREVI NOTE A CORTE COSTITUZIONALE N. 5/1999[1]

MARIAROSARIA PORFILIO

Premesse

L'ordinanza datata 26/1/1998[2], di rimessione al giudice delle Leggi da parte del Pretore di Milano, con cui veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, co. 3, cpc come già modificato a seguito della legge introduttiva del Giudice di pace[3] ma, di più, come a modificarsi con l'introduzione della riforma abrogativa dell'ufficio giudiziario di Pretura[4] (cd. Riforma del Giudice Unico), che avrebbe inciso profondamente sulla modifica della professione di avvocato[5], ha definitivamente[6] risolto la *vexata quaestio* sulla figura professionale del patrocinatore legale, legittimato infine alla difesa tecnica processuale della parte[7] anche con il suggello del Giudice delle Leggi.

Tutto ciò dimostra che da un trentennio a questa parte non si è fatto altro che preoccuparsi di questo novello "Carneade".

Anche lecitamente, perché no?!

Ma si percepisce netta la sensazione che sfugga cosa pensasse "che fosse costui".

Ed allora: nel caso in cui il D. L.vo n. 51/1998[8], in rubrica "Norme in materia di istituzione del Giudice Unico di primo grado", nel "sopprimere l'Ufficio di Pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al Tribunale"[9] avesse abrogato tacitamente

l'art. 8, co. 1, seconda e terza parte L.P.F.[10], come già modificato dall'art. 1 L. 406/1985, e che avrebbe conseguenzialmente comportato l'abrogazione dell'art. 10 D.M.G.G. n. 585/1994[11], esso sarebbe stato del tutto legittimo.

Profili di incostituzionalità

1. Per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 25 co. 1 Carta Costituzionale in coordinato e combinato disposto agli artt. 8 L.P.F., 82 cpc nonché 2229 e ss cc quanto al cittadino utente che, già conferito mandato professionale giudiziale a patrocinatore legale in ambito pretorile e della giustizia cd. Minore (Giudici Conciliatori e di Pace) prima dell'entrata in vigore del D. L.vo n. 51/1998, sia privato *sic et simpliciter* della difesa tecnica in corso di causa con effetto *ex tunc*, o *ex nunc*, e rispettive conseguenzialità di legge, creando così un'ingiustificata disparità di trattamento con il cittadino utente che si sia avvalso della difesa di avvocato in ambito pretorile e della cd. Giustizia minore.

2. Per violazione degli artt. 2, 3 e 47 co. 1 della Carta Costituzionale in coordinato e combinato disposto ex artt. 8 L.P.F. e 10 D.M.G.G. n. 585/1994 quanto al cittadino utente che, avendo limitate disponibilità economiche ovvero volendo ottimizzarle, voglia conferire mandato professionale giudiziale e/o stragiudiziale al patrocinatore legale per poter usufruire dei costi dimezzati in riferimento all'onorario a sostenersi, creando così un'ingiustificata disparità di trattamento con il cittadino benestante.

3. Per violazione degli artt. 1, 2, 25 e 41 Carta Costituzionale in coordinato e combinato disposto oltre che alla già richiamata normativa anche con tutta la normativa statale e comunitaria a difesa ed a sostegno del lavoro e/o dell'iniziativa economica priva-

ta. Una fra tutte: particolare riferimento all'art. 9 septies D.L. 510/1996 conv. in L. 608/1996 quanto al cittadino patrocinatore legale il quale, con l'abrogazione paventata *ut supra*, sarebbe senz'altro decaduto dai benefici concessi dalla testè evidenziata normativa che richiede uno svolgimento minimo dell'attività pari a cinque anni, perfettamente garantiti dall'istituto del patrocinio legale valevole nel massimo per anni sei. Se poi tale figura professionale fosse anche rilevante fiscalmente (con apertura di partita iva ed adempimenti connessi: vi sono stati dei casi presso il nostro ordine) non v'è chi non possa configurare un danno erariale.

4. Per violazione degli artt. 1, co. 1, 2, 3, 35, 37 co. 1 e 41 Carta Costituzionale in coordinato e combinato disposto oltre che con la già richiamata normativa anche con tutta la normativa statale e comunitaria a difesa ed a sostegno delle cd. "pari opportunità" tra uomo e donna nel lavoro e nell'iniziativa economica privata. Una fra tutte: particolare riferimento per la L. 125/1991 e relativi regolamenti attuativi nel caso in cui vi fosse una "cordata" di patrocinatori/trici legali esercitanti, ad esempio, esclusivamente funzioni di assistenza e consulenza legale stragiudiziale[12].

Conclusioni

Il Legislatore nel Capo VI, in rubrica "Disposizioni transitorie" (artt. 132 - 136) del D. L.vo n. 51/1998, non ha affatto enucleato alcuna previsione normativa che transitoriamente disciplini i giudizi pendenti al 2/6/1999 in cui si siano costituiti patrocinatori legali da soli o con altro professionista forense.

Se infine il Legislatore nel sopprimere l'ufficio di pretura avesse assegnato la relativa competenza anziché al G.U. di Tribunale, al Giudice di Pace, intervenendo certamente anche sulle modalità di reclutamento e sull'impugnatività delle sentenze di tale carica ono-

raria, non sarebbe stata imputabile alcuna eccezione di incostituzionalità in quanto il patrocinio legale ex art. 8 L.P.F.[13] è conferito per la tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi le preture e la cd. Giustizia minore.

---

[1] Pubblicata in extenso su *Giurisprudenza Costituzionale*, I, 1999 ed in *Rassegna Forense* n. 3/1999 nonché riportata in sintesi in *Il Foro di Trani* n. 9 (n.s.)/1999.

[2] Pubblicata in *G.U.* n. 18 del 6/5/1998, *serie speciale*.

[3] L. 374/1991.

[4] D. L.vo n. 51 del 19/2/1998 in *S.O.* n. 48L, *G.U.* n. 66 del 20/3/1998 in vigore dal 21/3/1998, per la cui efficacia è stato previsto un primo slittamento al 2/11/1999 e poi un funzionamento bifasico: dal 2/6/1999 è divenuto efficace l'ambito civile e dal 2/1/2000 il residuo ambito penale.

[5] Cfr. art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, nuovo testo.

[6] Per i precedenti in materia: sentt. nn. 77/1964, 29/1990 e 456/1993.

[7] Contra pare esservi una delibera del CdO Avvocati di Lecce, in cui si sarebbe limitata la competenza dei patrocinatori *ratione materiae* ai giudizi dinanzi gli Uffici del Giudice di Pace.

[8] In *S.O.* n. 48L, *G.U.* n. 66 del 20/3/1998.

[9] In termini, testualmente sub art. 1 co. 1 lett. B L. 254/1997, in rubrica "Delega al Governo per l'istituzione del Giudice Unico di 1° grado", in *G.U.* n. 181 del 5/8/1997.

[10] R.D.L. n. 1578/1933 conv. in L. n. 36/1934.

[11] Cd. "tariffe forensi".

[12] Cfr. sul tema: VARANO in AA.VV., *Digesto*, Utet, voce: *Assistenza e consulenza giuridica*.

[13] Testo ante D. L.vo n. 51/1998.

DALL'UNIONE REGIONALE DELLE CURIE UN ANELITO ALLA UNITARIETÀ

Nel lontano novembre 1983 i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Lucera, Taranto e Trani costituirono la Unione Regionale delle Curie Pugliesi.

Lo scopo, espresso nell'articolo 2 dello Statuto, fu quello di *"sottoporre ad esame temi e problemi di interesse professionale o che, sotto ogni aspetto, possono riguardare interessi generali degli iscritti, al fine di addivenire ad intese e deliberazioni che consentano unità di comportamenti nei rapporti interni ed esterni, nel rispetto più assoluto dell'autonomia dei singoli Consigli in ordine alle attribuzioni ad essi demandate dall'ordinamento professionale"*.

Insomma, un organismo che consenta maggiore unitarietà di comportamenti e maggiore visibilità di una categoria che, specie con riferimento all'ambito regionale, ha sicuramente gli stessi problemi.

Per il raggiungimento di tali obiettivi statutari, recentemente, e proprio quando la presidenza della Unione è toccata al presidente dell'Ordine di Trani (Operamolla prima e Insanguine successivamente), si pose il problema dell'allargamento della Unione agli Ordini della Basilicata, in vista della costituzione di una macrounione che, a simiglianza di quanto già avviene per il Triveneto ed altre realtà interregionali, consenta anche sul piano nazionale una maggiore e migliore visibilità ai problemi dell'avvocatura del sud.

Nel mentre, però, si attende le decisioni degli Ordini lucani (più favorevoli alla costituzione di una federazione delle Unioni regionali, a quanto pare), il presidente Insanguine ha voluto riunire a Trani il 10 giugno u.s. la Unione delle Curie Pugliesi, allargata non solo agli Ordini della Basilicata ma anche a quelli del Molise, per sensibilizzare l'organismo ad alcune problematiche comuni; e ciò, all'insegna del principio che gli Ordini non devono limitarsi alla sola attività routinaria, ma ricercare problematiche di più vasto interesse comune.

In quest'ottica, Insanguine ha proposto agli intervenuti (con il contributo di una relazione ad hoc del consigliere Davide de Gennaro) una conferenza a livello giudiziario sul problema della cooperazione per lo sviluppo economico-culturale e scientifico tra Italia e i Paesi del Mediterraneo; più particolarmente, una iniziativa affidata non solo ai ministeri ma anche alle categorie professionali sicuramente interessate (come è stato rilevato) non già alla colonizzazione di quei Paesi ma semmai alla collaborazione con gli stessi. Lo stesso presidente dell'Ordine di Trani ha, poi, proposto altre iniziative comuni, come quelle delle scuole forensi e di varie commissioni di studio sulle più diverse problematiche.

La riunione ha visto svilupparsi un dibattito sereno ed attento (cui hanno partecipato anche gli ex presidenti dell'ordine tranese e il collega Riccardo Marchio che, nella sua veste di rappresentante della Cassa Nazionale Forense, fa parte di diritto della Unione delle Curie), il quale però non ha trovato unanimità sulla iniziativa della conferenza relativa al Paesi del Mediterraneo, da alcuni ritenuta non di interesse comune, laddove altri hanno ritenuto prioritari problemi "più vicini a noi".

L'iniziativa, comunque, ha raggiunto i suoi scopi principali allorché è stata ribadita la necessità di trovare punti di omogenizzazione delle varie questioni professionali (vedi, in particolare, scuole forensi), nonché di dar vita ovunque a quello che è stato definito il tavolo di collaborazione tra avvocatura e magistratura.

Infine, l'Unione delle Curie ha ribadito di voler dar vita ad una presa di posizione unitaria sulla proposta (recentemente avanzata) di riforma del codice di procedura civile nonché del diritto societario.

n.m.

IL DIRETTIVO NAZIONALE ASTAF A TRANI

GABRIELE MONACIS

Il 3 giugno u.s. presso la sede del Consiglio dell'Ordine di Trani, i componenti del Direttivo Nazionale dell'Associazione Stampa Forense, hanno incontrato i giornalisti di alcune testate locali per presentare il loro prossimo programma Nazionale.

Unitamente al Presidente avvocato Rapanà di Latina, hanno partecipato alla seduta il past President avvocato Ascanio Amenduni di Bari, l'avvocato Pacifico e l'avvocato Guido Scoponi entrambi di Pescara, l'avvocato Leonardo Carbone, la dott.ssa Francesca Racuia giornalista, l'avvocato Francesco Paolillo, componente del direttivo nazionale, l'avvocato Nicola Morgese Direttore del periodico "Il Foro di Trani", i colleghi Norscia per "La Gazzetta del Mezzogiorno" e Monacis.

Il direttivo – ha spiegato il presidente Rapanà – sta organizzando una consulta nazionale per porre in essere un confronto-dialogo con gli organi di informazione nazionali e periferici, al fine di ridurre al minimo le notizie fornite con eccesso di eco rispetto alla loro effettiva portata, per scoop a volte diretti ad attaccare qualcuno, o a enfatizzare qualcun altro. Un calmiere del vecchio adagio "sbatti il mostro in prima pagina" che ha visto non solo la stampa scandalistica, ma troppe volte anche la stampa "firmata" aumentare la tiratura con titoli a caratteri cubitali tanto forcaioli, quanto inconsistenti. Da Valpreda a Tortora, dalla gogna

del pubblico ludibrio a mezzo stampa giornalistica, radiofonica o televisiva che sia, al "non calet" della successiva frequente assoluzione delle vittime del quinto potere. La notizia di cronaca giudiziaria deve quindi essere data "cum grano salis" per tutelare il principio del garantismo contenuto nella Costituzione della Repubblica, quindi il diritto alla privacy e, non ultimo, impedire a qualche abile togato di conquistare un posto al sole, ottenendo una pubblicità preelettorale a scapito del personaggio noto inquisito (ma questo in Italia non è mai accaduto: sto parlando della Repubblica dello Stato libero di Bananas).

Dunque il desiderio della ASTAF è quello di uscire dalle aule dei Tribunali per consentire la costituzione di una consulta territoriale e sfatare il luogo comune che vede gli avvocati come corporazione che difende i propri privilegi di lobby. Non viene disdegnato il dialogo con la magistratura, su questioni di comune interesse, anche se le problematiche molte volte sono diverse. La legge considera il diritto di astensione dell'avvocatura alla stregua del diritto di sciopero dei metalmeccanici: questo la dice lunga sulla considerazione del legislatore nei riguardi dell'avvocatura. Il Collega Paolillo Presidente neoeletto dell'Associazione Nazionale Forense, nonché componente del direttivo nazionale dell'Astaf, ricorda ai giornalisti presenti che in Italia vi sono cento testate giornalistiche forensi che, attraverso l'ASTAF avranno la possibilità di amplificare il loro servizio all'utenza portando a conoscenza dell'opinione pubblica nazionale problematiche che possano essere utili anche per altre realtà territoriali al fine di migliorare il servizio Giustizia.

Alla domanda sulla eventuale costituzione di una agenzia dell'avvocatura, il presidente Rapanà risponde che essa è auspicabile proprio per evitare la frammentarietà dell'informazione, del resto, dopo trent'anni di congressi per l'unità dell'avvocatura, l'istituzione di un ufficio stampa costituirebbe il coronamento della ritrovata unità. In merito all'istituzione di una agenzia di stampa

presso le procure esiste un disegno di legge dell'on. Buccero che è stato criticato dai giornalisti.

L'avvocato Guido Scopone, direttore del periodico "P.Q.M." ha rimarcato l'esigenza di non troncare la *traditio*, quel sacro legame tra il passato ed il futuro dell'avvocatura che in modo particolare a Trani ha radici profonde quanto indelebili. Come sosteneva il filosofo Kierkegaard, senza quel sacro legame gli uomini (e quindi anche gli avvocati) sarebbero come foglie morte che il vento spazza via ogni inverno senza senso.

La forza della stampa forense, ha ribadito concludendo il presidente, sta proprio nell'aspetto non commerciale della stessa: essa è un servizio reso a tutti coloro che lo vorranno.

L'AVVOCATO NEL TERZO MILLENNIO
(Cronaca di un Forum)

GABRIELE MONACIS

Il Sottosegretario al Ministero di Giustizia Avvocato Maggi ha partecipato ad un *Forum* tenutosi sabato 17 giugno a Trani, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, dalle sezioni locali della Camera penale, A.I.G.A. e A.N.F.

Il Presidente dell'Ordine Domenico Insanguine ha salutato le autorità presenti e l'illustre ospite, nonché collega Maggi, quindi ha così introdotto i lavori: «Vi dirò come non *vorrei* l'Avvocato del terzo Millennio: non dovrà scendere a compromessi con le *lobbies*; non dovrà dimenticare *la lealtà*, ma soprattutto *non se ne potrà fare a meno*. Il nuovo rito civile è fallito miseramente dopo soli cinque mesi. Le udienze istruttorie sono rinviate a cinque-sei mesi, mentre per le decisioni si deve apettare due-tre anni. Di chi è la colpa? Di tutti. Da parte nostra non abbiamo fatto abbastanza. Venti-trent' anni fa le cose andavano meglio. Da allora il numero dei magistrati è rimasto invariato. Forse il mancato sviluppo dell'arruolamento dei magistrati è una delle cause di questo *gap*. Questo incontro deve avere la caratteristiche di un *FORUM* con domande anche provocatorie da formulare al Signor Sottosegretario».

Ha preso quindi la parola il Collega Iannone per la Camera Penale, il quale, dopo aver rivolto il saluto al Sottosegretario Maggi, ha citato la consistenza numerica dell'albo degli avvocati pres-

so il Tribunale di Trani. Una delle caratteristiche degli iscritti? Sono tutti avvocati "esercenti". Il Foro è molto attivo, in particolare gli avvocati penalisti intendono sottoporre all'attenzione del S. Maggi un quesito: i penalisti hanno anche promosso la difesa degli interessi diffusi attraverso le astensioni, per esempio il giusto processo, il 513 c.p.p. ha reso visibile l'art. 6 III comma lettera c del trattato di Roma del 1950 (la cui legge di recepimento n. 48 è entrata in vigore il 26/10/55). Non è possibile dover rispondere dopo quattro anni e più su situazioni giuridicamente deboli, i processi sono diluiti nel tempo. Dove sono finite le garanzie della libertà del difensore. Non si può misconoscere l'astensionismo, o contestare l'efficacia del codice di autoregolamentazione bocciato dalla Commissione Giugni nel 1996. Con la sent. 171/96 della Corte Costituzionale si poneva un freno agli scioperi degli avvocati. L'avvocatura non può essere equiparata alle altre categorie di lavoratori. Il 02/08/1996 il disegno di legge Flick ha recepito, sotto il Governo Prodi, le istanze degli avvocati. Il decreto legge n. 82/2000 ha compiuto un vero *bliz* sull'astensione, ratificato il 04/04/2000, quando il Parlamento ha approvato la legge *bavaglio* sull'astensione.

Altra problematica rappresenta la legge 21/04/99 sulle investigazioni difensive, perché non si è data la possibilità di agire alla pari alla difesa, per cui il processo penale attuale è sostanzialmente gestito dal G.U.P. Si chiede il collega Iannone: quali *parti sociali* convocherà la Commissione Giugni per decidere quale processo ha la precedenza sugli altri (procedura di "raffreddamento" del 50% per i processi cc.dd. minori?), la legge evidentemente va adeguata.

Risponde il Sottosegretario MAGGI ringraziando per l'invito gradito gli organizzatori dell'incontro, perché per lui Trani è la Città della tradizione forense per eccellenza.

Da avvocato prestato alla politica deve rilevare in prima battuta la difficoltà della mancata riforma istituzionale: il bicamera-

tismo impedisce infatti di snellire le procedure per l'approvazione delle leggi. Si ha bisogno di un coordinamento di materie attraverso testi unici destinati agli operatori del diritto. Sono state inserite le problematiche proprie dell'avvocatura in diversi progetti di riforma. La legge Carotti rischiava delle discrasie per i tempi ristretti della conversione in legge del d.l. Anche la Commissione per la riforma delle leggi inutili ha difficoltà a procedere per la complessità del terreno su cui opera ed avverte la necessità di costituire Testi Unici per materia; l'approvazione delle leggi Bassanini hanno un senso se vengono completati i regolamenti di attuazione. Sul diritto di astensione degli avvocati c'è la volontà del Governo di rivedere la normativa.

Interviene quindi l'avvocato Operamolla il quale sottolinea l'importanza della funzione dell'avvocatura nella Costituzione, non solo per il dettato dell'art. 24, ma per la previsione della loro presenza nel C.S.M., nonché per la costituzione del Collegio della Corte Costituzionale. È necessario quindi la sussistenza del C.d.O. per determinare l'accesso agli organi costituzionali. L'avvocatura partecipa anche alle commissioni di manutenzione e per il gratuito patrocinio a livello locale. In merito all'accesso ed alla formazione il Consiglio dell'Ordine 1998/99 aveva risolto con un diniego il problema dell'accesso part-time all'avvocatura bocciato anche dal C.d.O. di Catania.

Per il problema della formazione, la legge Bassanini aveva attaccato l'avvocato ad un carretto, come si faceva una volta con il cagnolino abbaiante alla catena sotto il traino. Il ruolo dell'avvocatura era subalterno a quello della magistratura. Vi sono nuove problematiche come quella di regolare il rapporto del socio di puro capitale nelle società tra professionisti. Gli avvocati devono resistere agli attacchi della loro autonomia anche patrimoniale, perché sono tutori dei diritti dei cittadini e collaboratori della legalità.

Il Consigliere Barbera, magistrato che per molti anni ha fatto parte come requirente e giudicante della realtà giudiziaria trane-

se, ha posto l'accento sulla severità del concorso in magistratura che rappresenta una garanzia per tutti i cittadini. Peraltro il sistema di accesso si può modificare, perché, per la sua esperienza trentennale, la laurea in giurisprudenza non basta. Infatti vi sono molti candidati che compiono errori di ortografia e di sintassi. Bisognerebbe migliorare l'accesso alla professione forense per consentire una trasmigrazione nella magistratura. Le scuole private serebbero anche auspicabili, purché serie. Il concorso di accesso in magistratura dovrebbe verificare anche l'equilibrio psico-attitudinale, non a posteriori, senza far uso di quiz che non danno un risultato equilibrato. Secondo il magistrato, il processo giusto è il raggiungimento della prova fattuale, non processuale. Nell'immediatezza del fatto si acquisiscono le prove che con il tempo si diluiscono e diviene più difficile l'accertamento delle responsabilità. Vi è infatti una ipertutela dell'imputato, non della parte offesa dal reato. Le società professionali in Europa sono ormai un fatto acquisito. All'estero esiste il patto di risultato tra l'avvocato ed il cliente, con la conseguente deflazione delle cause. L'avvocatura italiana deve confrontarsi con altre realtà europee.

L'on.le MAGGI risponde agli interventi dell'avv. Operamolla e del Giudice Barbera ricordando l'esistenza di un disegno di legge sulla questione part-time. Vi è anche molta attenzione circa le scuole di specializzazione che rappresentano un esercizio privato di una funzione pubblica. Il sottosegretario assicura i presenti che non è prevista l'abolizione degli Ordini. Secondo Maggi il progetto Mirone è recuperabile, non è pensabile infatti che si diventi dipendenti nei propri studi, sarà possibile costituire società di capitali con i limiti dell'*intuitus personae*. In merito alle investigazioni difensive in commissione sono stati presentati degli emendamenti. Il testo non è di alto profilo ed il progetto giace al Senato.

Per il concorso in magistratura sono stati banditi mille posti, con una percentuale di riserva per gli avvocati del dieci per cento. Le resistenze di natura culturale da parte dell'associazione nazio-

nale magistrati devono essere sopite da una "contaminazione virtuosa" da parte degli avvocati. I tempi tecnici per l'immissione in servizio degli idonei sono di circa tre anni.

Il Presidente Insanguine esprime le sue riserve sul progetto Mirone. Il 26/05/00 il Ministro Fassino ha presentato all'assemblea dei Presidenti degli OO. FF. un disegno di legge delega nel quale all'art. 11 si vorrebbero costituire delle sezioni specializzate per questioni bancarie, creditizie, societarie e fallimentari, con previsione di costituzione di commissioni di conciliazione presso le sedi di Corte d'Appello, composte da avvocati e non. Vi è anche un articolo che configura la possibilità di rinviare la data dell'udienza oltre i 70 giorni, ma per le decisioni il rinvio è "ad libitum". La riforma è spinta dalle grosse società, le quali hanno tutto l'interesse a concentrare i giudizi presso le sedi di Corte d'Appello. Il buon funzionamento della Giustizia Civile è segno di volontà di essere vicino al cittadino indipendentemente dal suo peso economico. È stato preparato un documento di protesta dai Presidenti dei Consigli degli Ordini Pugliesi contro l'attentato alle garanzie giurisdizionali del cittadino.

Su tali problematiche il sottosegretario MAGGI ricorda che il Ministro ha trovato il progetto di legge già confezionato e che la riforma deve essere riveduta e corretta anche se è di alto profilo.

Interviene per l'associazione nazionale Forense il Collega Paolillo, il quale consegna una nota di protesta del disegno di legge citato. Sul part-time la posizione dell'associazione è fortemente critica. Il Parlamento produce troppe leggi. I servizi mutano con Internet, le informazioni cambiano con il linguaggio più essenziale abbandonando il latino per l'inglese. Molti Avv.ti sono su Internet e ciò confligge con la vecchia cultura. È stato modificato l'art. 17 della l.p. ed eliminato il divieto di pubblicità per gli avvocati i quali possono produrre schede di presentazione tipo *dépliant*. Sarebbe quindi possibile installare un sito di accesso con password per i clienti ed effettuare una consulenza ON-LINE. La re-

golamentazione deve essere a carattere generale, non speciale. In questo scenario multimediatico i riti della giustizia si celebrano sempre allo stesso modo. Le inaugurazioni degli anni giudiziari si succedono senza apportare nulla di nuovo se non il peggioramento delle statistiche. È indecoroso un periodo di ferie di quarantacinque giorni e rinvii d'ufficio reiterati. Vi è cultura del potere, non cultura del servizio. Vi sono magistrati che non hanno capacità direttive, anche se sono magistrati di buon livello. Si avverte la necessità di un controllo sulla produttività del magistrato, quali sono le spese di entrate e di uscite del bilancio della giustizia. È prioritario informatizzare i servizi di cancelleria.

Il rappresentante dell'A.I.G.A. ricorda l'importanza di seguire il passo con l'evoluzione tecnologica che ha simbolicamente ridotto i tempi dell'anno commerciale da dodici a quattro mesi. Non può quindi il progetto professionale forense non tener conto della specificità culturale e delle risorse sociali presenti nella comunità, senza dimenticare le garanzie ordinamentali. L'avvocatura anche europea deve fare i conti con la sistematica *deregulation* del capitalismo che tende a frantumare le fonti ed a commercializzare il diritto attraverso accordi planetari. Vi è il fondato timore che l'avvocato diventi un soldato, non un difensore dei diritti di una parte. È importante quindi difendere la funzione di garanzia e di difesa, per un rapporto organico con le istituzioni nel rispetto della sua autonomia culturale. Solo ritrovando la specificità tecnica, l'identificazione culturale e la lealtà, riusciremo a salvare la nostra professione.

Interviene l'avvocato Piccarreta secondo il quale le cause della crisi della giustizia sono le riforme che hanno sortito effetti negativi sulla gestione dei tempi dei processi, come ad esempio il processo accusatorio per il quale sono necessari tempi più lunghi. Per celebrare recentemente un processo con 280 imputati con vecchio rito sono state sufficienti 5 udienze (se si fosse fatto con nuovo rito ci sarebbero voluti 5 anni). Ci vorrebbero altri quindi-

ci - ventimila magistrati. Anche per il Giudice Unico in materia Civile ci sono delle riserve. Può sbagliare. Il Giudice Unico di Corato, Ruvo, Terlizzi come potrà andare avanti con un carico di cause che venivano affrontate da una decina di magistrati togati e non?

Il presidente Insanguine ricorda al sottosegretario che nelle cinque sezioni distaccate del Tribunale vi sono cinque Giudici, quando prima della riforma erano ventitre.

Conclude il forum il sottosegretario Maggi auspicando la costituzione di un raccordo costante tra avvocati e magistrati per l'organizzazione degli uffici giudiziari. Con la legge Bassanini si dovrebbero risolvere i problemi del personale di cancelleria, mentre per i magistrati, in attesa dei tempi dell'espletamento del concorso si può creare una *task force* di magistrati a livello distrettuale per sostituzioni per maternità o ferie o quant'altro. È allo studio un aggiornamento telematico per regolamentare la materia delle consulenze *on-line*. È necessario costituire un canale diretto tra l'istruzione e l'abilitazione professionale. È importante insistere sulla formazione. Non si può non aderire alla normativa europea, salvaguardando il prestigio e la tradizione forense. Gli ordini saranno propulsori degli iscritti attraverso il controllo dell'esercizio, della qualità e dell'aggiornamento professionale, dell'autoregolamentazione, dell'indipendenza intellettuale, a tutela degli utenti. I principi deontologici saranno fatti rispettare con i poteri disciplinari anche aperti all'esterno per evitare la giustizia domestica.

VIOLANTE: MODERNIZZARE LA PROFESSIONE FORENSE

"Il superamento dell'attuale, oggettiva debolezza delle forme organizzative e delle modalità di esercizio della professione forense nel nostro paese è, a mio avviso, un obiettivo strategico". Lo ha affermato il Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante in un messaggio al Presidente dell'Associazione "Avvocati in rete", Avv. Mario Savini, in occasione del Convegno "L'evoluzione della professione dell'avvocato in funzione dello sviluppo dei mezzi di comunicazione". "Si tratta – ha detto – di un banco di prova decisivo per un'Avvocatura che voglia rafforzare ulteriormente il suo ruolo nella società; che voglia cogliere appieno le grandi opportunità di sviluppo dell'attività professionali offerte dall'accresciuta importanza dei servizi legali nelle moderne società avanzate. Al conseguimento di questo obiettivo – ha aggiunto Violante – sono chiamati a cooperare insieme gli Avvocati, la Magistratura, il Governo, ed il Parlamento. La modernizzazione della professione forense è infatti un elemento essenziale dell'equilibrato rapporto tra Magistratura e Avvocatura – indispensabile per una piena garanzia del diritto di difesa di tutti i cittadini – e per la concreta indipendenza degli Avvocati, requisito fondamentale per l'esercizio della professione in tutti gli ordinamenti democratici".

(mf press)

UNIONE CAMERE CIVILI

RICONFERMA DI STORACE IN AZIONE IL NUOVO CONSIGLIO PER IL 2000-2003

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo dell'Unione Camere Civili ha proceduto all'assegnazione delle cariche, seguendo le norme del nuovo statuto dell'Unione. Alla Presidenza vi è stata la riconferma dell'avv. Luigi Storace così come per l'avv. Salvatore Grimaudo, nelle funzioni di Segretario Nazionale. Tesoriere l'avv. Placido Parisi. I Vice Presidenti sono: avv. Paolo Alvigini per il Nord Est, avv. Marco Cappelletto per il Nord Ovest; avv. Walter De Cesare per l'Italia centrale; avv. Vincenzo Gigante per il Sud e avv. Andrea Randi per la Sicilia. I Consiglieri sono: avv. Michele Fares, Elio Ripoli, Anna Fiorentino, Mario Coluzzi, Maurizio Bonofiglio, Augusto Pagano e Francesco Petrella. Nella stessa riunione sono state attribuite le deleghe specifiche per i singoli settori e problemi ai quali l'Unione è interessata come: l'accesso e la formazione a Elio Ripoli; rapporti con il Parlamento ed il Governo a Luigi Storace; con il CNF e l'OUA ad Augusto Pagano e Mario Coluzzi; con l'Università e il Centro Studi a Marco Cappelletto e Maurizio Bonofiglio, con la Magistratura togata ed onoraria a Enzo Gigante e Francesco Petrella; con le Associazioni Forensi nazionali ed estere a Paolo Alvigini, con la Stampa ed altri media a Rocco Suma, Elio Ripoli, Anna Fiorentino, con la Cassa di Previdenza Forense ad Andrea Randi, Regolamenti dell'Unione a Augusto Pagano, a Paolo Alvigini, a Maurizio Bonofiglio e Angelo Bonofrate. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha deciso di partecipare con una Delegazione alla Conferenza nazionale dell'Avvocatura a Riva del Garda. *(mf press)*

AGGIORNIAMOCI CON L'INGLESE

Un corso di inglese come prima iniziativa di un programma di aggiornamento professionale quantomai necessario per essere al passo dei tempi e dei mercati.

Questo il progetto deliberato dal Consiglio dell'Ordine che ha subito incontrato i favori e le adesioni di avvocati, praticanti e personale di segreteria dello stesso Ordine.

Il corso si articolerà in lezioni di inglese impartite da professori di madre lingua con specifico riferimento al settore giuridico.

Dunque sarà un corso settoriale, utile, però, al tempo stesso per rispolverare o imparare le basi della lingua inglese.

I "corsisti" si sono preliminarmente sottoposti ad un test valutativo mirato alla formazione di tre gruppi omogenei in base alle conoscenze già in possesso di ognuno degli iscritti.

Tre livelli, dunque, a seconda delle singole cognizioni linguistiche; per dirla in inglese: beginners, intermediate, advanced.

In favore dei praticanti avvocati iscritti alla scuola forense, a cui è stato riservato il 50% dei posti disponibili, il Consiglio ha deliberato di accollarsi la metà del costo di iscrizione.

"Gli avvocati devono essere al passo coi tempi – afferma l'Avv. Pietro Coviello promotore del corso nonché direttore della Scuola Forense – e aprire i loro orizzonti ad una realtà in costante evoluzione.

La globalizzazione e le sempre maggiori relazioni con i paesi della Comunità Europea impongono un continuo aggiornamento.

In quest'ottica il Consiglio non poteva ignorare l'importanza di un corso di lingua inglese settoriale come strumento necessario, e fra qualche anno addirittura indispensabile, per i nuovi scenari della nostra professione".

Considerati l'interesse suscitato dall'iniziativa e l'obiettivo di un costante e generalizzato processo di aggiornamento, il corso sarà verosimilmente previsto con cadenza ciclica.

Antonello Norscia

INTERESSANTE PUBBLICAZIONE DEL DOTT. PICA

Il dott. Giorgio Pica, valente magistrato di Cassazione che opera presso il nostro Tribunale, è l'autore di un pregevole lavoro giuridico che impreziosisce il Digesto della Utet (IV Edizione - Discipline Penalistiche - Aggiornamento) e che concerne il tema dei "Reati informatici e telematici", vale a dire una materia assolutamente nuova e, peraltro, in piena evoluzione.

Preceduta da una foltissima bibliografia, l'opera affronta diverse tematiche, tra cui quelle della esigenza di tutela della libertà informatica, i cosiddetti computer's crimes, nuovi concetti giuridici mutuati dall'informatica, le manipolazioni delle tecnologie informatiche come "violenza sulle cose", l'accesso abusivo alle tecnologie informatiche e telematiche.

Segue, quindi, la parte dedicata all'abuso della qualità di "operatore del sistema", il reato di danneggiamento delle nuove tecnologie, il reato di attentato ai sistemi di pubblica utilità, il falso informatico e la tutela dei documenti informatici, la frode informatica, la tutela della corrispondenza e delle comunicazioni telematiche, della segretezza dei documenti informatici e quella del software.

Un'ultima parte, infine, concerne i reati informatici a livello di carte di credito, il mondo di Internet e la dimensione virtuale, la tutela dell'individuo dal trattamento dei dati personali.

Come si vede, si tratta di un'opera corposa e soprattutto interessante anche perché legata alla novità dell'argomento.

Complimenti vivissimi al dott. Pica.

n.m.

UN ANNIVERSARIO...

Cinque secoli fa, esattamente l'**8 aprile 1500**, si verificò a Trani un avvenimento di grande interesse, protagonista una donna: **Giustina Rocca**.

L'episodio, narrato dal famoso giureconsulto tranese Cesare Lambertini nel suo trattato *"De iure patronatus"*, si svolse dinanzi al tribunale di Ludovico Contarini, governatore veneto a Trani, quando *donna Giustina Rocca*, figlia di Orazio Rocca e vedova di Giovanni Antonio Palagano, pronunciò una sentenza arbitrale in questione di eredità tra *Angelo e Trosolina Rocca*, suoi congiunti.

L'avvenimento suscitò enorme clamore in quell'epoca. Tutto il popolo accorse *"ut videret tale monstrum"*, poiché fu la prima volta che una donna *"bancho sedentem pro tribunali et sententiam vulgari sermone proferentem"*.

Da Giustina Rocca di Trani, della cui fama parlavano con entusiasmo le cronache veneziane del tempo, Shakespeare trasse la figura di *Porzia* per il suo dramma intitolato *"Il Mercante di Venezia"*.

Di questa famosa avvocatessa, che a Trani è ricordata nella toponomastica cittadina e nell'intitolazione di una Scuola Media Statale e di un Club Lionistico, ci è giunto un solo documento scritto: una bellissima epigrafe riportata sulla lastra tombale della figlia Cornelia, conservata nel Museo Diocesano.

Giuseppe Giusto

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

(a cura di Bartolomeo Morgese)

Riunione del 15 marzo 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, D'Ambra, Lomuscio, Coviello, Franco, Campanile, Cervellera, Pasquadibisceglie, Chiarello, Faconda.

Provvedimenti adottati:

Pareri di congruità: n. 5;
Colloqui per ammissione al patrocinio: n. 6;
Ammissione al patrocinio: n. 3;

Esposti e procedimenti disciplinari

Procedimenti esaminati: n. 19;
Archiviati: n. 17;
Tentativo di conciliazione: n. 2.

Riunione del 18 marzo 2000

Consiglieri presenti: R. Bonadies, Chiarello, Pasquadibisceglie, Palmiotto, Cervellera, Campanile, Insanguine, Sarcinelli.

Provvedimenti adottati:

Pareri di congruità: n. 1;
Colloqui per l'ammissione al patrocinio: n. 7;
Ammissione al patrocinio: n. 6.

Riunione del 22 marzo 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Bonadies, D'Ambra, Coviello, Lomuscio, de Gennaro, Faconda, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, Chiarello.

Provvedimenti adottati:

Colloqui per l'ammissione al patrocinio: n. 7;
Ammissione al patrocinio: n. 7;
Iscrizione all'Albo: n. 7;
Iscrizione al Registro: n. 3;
Cancellazione Albo: n. 3;
Cancellazione Registro: n. 15;
Pareri di congruità: n. 8;
Pareri favorevoli Vice Procuratore Onorario: n. 7;
Contributi assistenziali: 2.

Riunione del 24 marzo 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Bonadies, D'Ambra, Coviello, Lomuscio, de Gennaro, Campanile, Cervellera, Pasquadibisceglie, Franco, Faconda.

Provvedimenti adottati:

Procedimenti disciplinari ed esposti
Esaminati: n. 14;
Procedimenti aperti: n. 4;
Archiviazioni: n. 9;
Rinvii: n. 1;
Pareri di congruità: n. 2.

Riunione del 29 marzo 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, D'Ambra,

Lomuscio, Franco, Campanile, Cervellera, Pasquadibisceglie, de Gennaro, Coviello, Chiarello.

Provvedimenti adottati:

Procedimenti disciplinari ed esposti
Esaminati: n. 4;
Aperti: n. 1;
Archiviati: n. 3;
Pareri di congruità: n. 4;
Vidimazione libretti pratica forense: n. 17;
Colloqui per il patrocinio: n. 4;
Ammissione al patrocinio: n. 4;
Pareri magistratura onoraria: n. 2;
Iscrizione al Registro: n. 1;
Cancellazioni Registro: n. 5;
Cancellazioni Albo: n. 1.

Riunione del 5 aprile 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Bonadies, D'Ambra, Coviello, Lomuscio, de Gennaro, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, Faconda, Franco.

Provvedimenti adottati:

Pareri di congruità: n. 3;
Colloqui per il patrocinio: n. 1;
Ammissione al patrocinio: n. 1;
Iscrizione Albo: n. 4;
Iscrizione Registro: n. 1;
Cancellazione Registro: n. 1;
Certificato compiuta pratica: n. 1;

Procedimenti disciplinari ed esposti
Esaminati: n. 7;

Aperti: n. 3;
Archiviati: n. 2;
Tentativo di conciliazione: n. 2.

Riunione del 12 aprile 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, D'Ambra, Coviello, Lomuscio, Franco, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, Bonadies, Chiarello, Faconda.

Provvedimenti adottati:

Procedimenti disciplinari ed esposti
Esaminati: n. 5;
Archiviati: n. 3;
Aperti: n. 1;
Rinvii: n. 1;
Iscrizione al Registro: n. 1;
Pareri di congruità: n. 3.

Il Consiglio delibera la pubblicazione di un numero speciale del "*Foro di Trani*" per l'applicazione degli atti del convegno "*Le investigazioni difensive*".

Riunione del 19 aprile 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Chiarello, Palmiotto, Campanile, Faconda, de Gennaro, Coviello, Bonadies, D'Ambra, Sarcinelli, Cervellera, Franco, Pasquadibisceglie.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione Albo: n. 2;
Iscrizione al Registro: n. 12;
Certificati compiuta pratica: n. 1;

Cancellazione Registro: n. 2;
Nomina terna edilizia Trani

Esposti e procedimenti
Esaminati: n. 3;
Archiviati: n. 2;
Aperti: n. 1;
Vidimazioni libretto: n. 26;
Pareri di congruità: n. 7.

Riunione del 26 aprile 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Sarcinelli, Coviello, Franco, Campanile, Cervellera, Pasquadibisceglie, de Gennaro, Faconda, D'Ambra.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione al Registro: n. 5;
Iscrizione all' Albo: n. 1;
Cancellazione Registro: n. 3;
Vidimazione Libretti: n. 4;

Procedimenti disciplinari ed esposti
Esaminati: n. 1;
Archiviati: n. 1;
Pareri di congruità: n. 4.

Il Consiglio, esaminato lo stato di crisi del Tribunale di Trani, dà mandato al Presidente di fissare un nuovo incontro con il Presidente della Corte d'Appello di Bari, per un esame della situazione.

Riunione del 3 maggio 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Bona-

dies, Coviello, Lomuscio, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, de Gennaro, Franco, Faconda.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione al Registro: n. 3;
Cancellazione dal Registro: n. 1;

Procedimenti disciplinari ed esposti
Esaminati: n. 2;
Archiviati: n. 2;
Pareri di congruità: n. 3.

Riunione del 10 maggio 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Bonadies, D'Ambra, Lomuscio, Faconda, Franco, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, de Gennaro, Coviello, Chiarello.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione al Registro: n. 11;
Cancellazione Albo: n. 2;
Cancellazione Registro: n. 1;

Procedimenti disciplinari ed esposti
Esaminati: n. 3;
Archiviati: n. 2;
Aperti: n. 1;
Pareri di congruità: n. 5.

Il Consiglio delibera la convocazione dell' Assemblea Generale degli Avvocati per l'esame della situazione della sede centrale e delle sezioni distaccate del Tribunale di Trani, nonché per l'esame delle organizzazioni, funzionamento ed orari degli uffici di cancelleria.

Riunione del 17 maggio 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Bonadies, D'Ambra, Coviello, Lomuscio, Franco, Campanile, Cervellera, Pasquadibisceglie, Chiarello.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione all'Albo: n. 2;
Iscrizione al Registro: n. 8;
Rilascio Nulla Osta: n. 1;
Certificati compiuta pratica: n. 1;
Cancellazione Registro: n. 1;
Vidimazione libretti: n. 15;
Pareri Vice Procuratori Onorari: n. 1;
Pareri di congruità: n. 3.

Riunione del 19 maggio 2000 (disciplinare)

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, D'Ambra, Coviello, Lomuscio, Faconda, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, Bonadies.

Procedimenti esaminati: n. 4;
Rinvii: n. 4.

Riunione del 24 maggio 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Coviello, Lomuscio, de Gennaro, Franco, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, Chiarello.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione al Registro: n. 6;
Colloqui per il patrocinio: n. 1;

Ammissione al patrocinio: n. 1;
Cancellazione Registro: n. 1;
Vidimazione libretti: n. 21;

Esposti e procedimenti disciplinari
Esaminati: n. 7;
Archiviati: n. 7;
Pareri di congruità: n. 9;
Contributi assistenziali: n. 1.

Riunione del 26 maggio 2000 (disciplinare)

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Pasquadibisceglie, Bonadies, D'Ambra, Lomuscio, de Gennaro, Palmiotto, Cervellera, Campanile, Chiarello, Faconda.

Procedimenti disciplinari:

Esaminati: n. 4;
Sentenze di condanna: n. 1;
Rinvii: n. 2;
Assoluzione: n. 1.

Riunione del 31 maggio 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Lomuscio, Faconda, Coviello, Cervellera, Palmiotto, Pasquadibisceglie, Chiarello, Bonadies, D'Ambra, Campanile, Franco.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione al Registro: n. 7;
Colloqui per il patrocinio: n. 1;
Ammissione al patrocinio: n. 1;
Cancellazione Registro: n. 1;

Certificato compiuta pratica: n. 1;
Pareri di congruità: n. 4;

Esposti e procedimenti
Esaminati: n. 3;
Aperti: n. 1;
Archiviati: n. 2;
Vidimazione libretti: n. 31.

Riunione del 7 giugno 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, D'Ambra, Coviello, Lomuscio, Campanile,Chiarello, Pasquadibisceglie, Palmiotto, Franco.

Provvedimenti adottati:

Iscrizione all'Albo: n. 1;
Iscrizione al Registro: n. 6;
Certificati compiuta pratica: n. 3
Colloqui per il patrocinio: n. 4;
Ammissione al patrocinio: n. 1;
Vidimazione libretti: n. 23;
Pareri di congruità: n. 4.

Il Consiglio delibera di affidare alla dottoressa Marina Lonigro l'organizzazione e la tenuta di un corso d'inglese per Avvocati.

Riunione del 14 giugno 2000

Consiglieri presenti: Insanguine, Lagrasta, Sarcinelli, Bonadies, Coviello, Lomuscio, de Gennaro, Faconda, Campanile, Cervellera, Palmiotto, Chiarello, Franco.

Provvedimenti adottati:

Esposti e procedimenti disciplinari
Esaminati: n. 2;
Archiviati: n. 2;
Pareri di congruità: n. 12;
Iscrizione al Registro: n. 4;
Certificati compiuta pratica: n. 1;
Colloqui per il patrocinio: n. 1;
Ammissione al patrocinio: n. 1;
Pareri Magistratura Giudice Onorario: n. 1;
Vidimazione libretti: n. 21.

MOVIMENTO ALBO E REGISTRO NEL PERIODO 15 MARZO - 14 GIUGNO 2000

Avvocati iscritti

Caruso Giuseppe
Casamassima Adriana
Cervellera Daniela
Cirillo Cinzia
Fumarulo Antonietta
Gianfrancesco Vincenza
Lamanuzzi Rosalba
Martire Vincenzo
Mastropasqua Giuseppina
Memeo Giovina
Nardiello Palma
Perilli Rosa
Prascina Alfonso
Salvemini Benedetto
Sanna Luigi Michele
Straniero Raffaella
Volpe Claudia
De Cesare Leonardo
De Leo Maria Valeria
Del Vecchio Raffaella Anna
Di Corato Antonio
Di Gravina Maria Antonietta
Di Palma Domenico Maurizio
Di Stasi Marcello
Dibello Raffaele
Gargiulo Gennaro
Granieri Maria Rosaria
Grifa Auralba
Iacobelli Marina
Larocca Marisa
Livrieri Michelangelo
Lovino Giuseppina Maria
Marcone Michele
Minerva Concetta Maria
Pagano Vitina
Pasqua di Bisceglie Carlo
Rosati Maria Patrizia

Praticanti abilitati al patrocinio

Adesso Saverio
Bovio Vincenzo
Cantatore Mauro
Cassanelli Enzo
D'Amelio Maria Filomena

Cancellazioni Albo Avvocati

Bartoli Paolo
Brunetti Nicola
Caputi Flora
D'Innella Giuseppe

De Donato Gianluca
Granieri Michele
Stasi Vincenzo

Praticanti iscritti

Albrizio Carmela Anna Lisa
Altomare Maurizio
Amato Marta
Anelli Maria
Angarano Cosimo
Bagnara Leonardo
Balducci Grazia
Barbera Luigi
Barbieri Giammarco
Bertone Giammarco
Borracino Antonio
Botta Serena
Brudaglio Alessandra
Bucci Concetta
Caccialupi Giovanni
Calefato Teresa
Cantatore Rocco
Caputi Eleonora
Carabellese Doriana
Carabellese Tiziana Ippolita
Chieppa Marianna
Colasuonno Francesco Valerio
Croce Michela
de Iudicibus Vito
De Palo Giuseppina
de Pinto Patrizia
De Trizio Michele
Del Vento Tiziana
di Bisceglie Domenico
Di Lorenzo Andrea
Di Rienzo Mariagrazia
Di Sibio Sabino
Facchini Rosanna
Ferrante Sergio
Ferrini Savino Massimo
Filannino Tiziana
Gadaleta Cosimo
Galantino Andrea
Giuramento Mattia
Grignolio Elena
Iacobone Sabina
Ieva Lucia Annamaria
Logoluso Mariagrazia
Lusito Mariapaola
Malerba Alessandro
Malizia Enrica
Manzi Leonardo
Marzano Giacomo Viviana
Mascolo Rosa
Meterangelo Gianluca
Minervini Francesco
Minervini Giuseppe
Morgese Bartolomeo
Notargiacomo Maria Nunzia
Pappagallo Francesco Paolo
Pastore Maddalena
Patarnello Vincenzo
Pellicani Anna
Pollice Francesco
Posa Barbara
Rana Raffaella

Ricciardi Paolo
Ronco Marika
Santo Michelina
Spadaro Loredana
Terzulli Rosa
Ventura Nicola

Cancellazioni registro praticanti

Bove Angela Rosa
Calvi Isa Silvana
Candido Oronzo
Cantatore Elio Domenico
Centrone Donato
Corvasce Ignazio
De Cillis Mauro
De Fazio Francesco
Dell'Aquila Domenico
Fabonio Annamaria Melania
Fazio Arnaldo
Francavilla Alessandra
Fumai Antonia
Gallo Luisa
Grassi Paola
Loconte Lucia
Lupoli Fabio
Manno Domenico
Maralfa Rita Maria Gabriella
Menduni Maria Cristina Nicoletta
Menunni Gianluca
Minervini Rachele Vincenza
Panunzio Linda Maria
Rizzi Gellj Silvia
Rizzitelli Flaminio
Rutigliano Ippolita
Salvatori Barbara
Santovito Maria Grazia
Tarricone Giuseppe
Vitagliano Pasquale
Zullo Michele

"LEGGENDO QUA E LÀ"

a cura di RICCARDO BONADIES

"POTENZE DE LE CHERTE!"

Da quelche ienne
A chessa venne
Ve de maude nu scieuche de cherte strane,
ca ste a fe scioie de cape parecchie crestiane.
U chiemene "Burrache"
E u vaite fe dovungue vache.
Le fiemene menghe la case fernescene d'arresdiè,
ca fuscene inzieme all'elte a scequè.
Le mesque, comme se retirene, angaure anna trasoie,
dicene: "*Ste prande? Ca mò proprie m'ennegghia scioie.*
Tenghe nu tornai
Che l'amoice du cafaie".
Stu fette arruoine le famigghie,
viste c'ormai chiue nesceune se ne fraiche de le figghie.
Certe toipe, paue, senza cherte, so proprie aggarbate;
che chidde'mmane, nan doiche c'addevendene vastase,
ma quase!
Spisse siende ca iune face all'alte: "*Che hai fatto con quella pinella?*
Pensavo che fossi più intelligente di tua sorella!"
"*E tu* – respanne chedde – *cosa hai combinato andando al pozzetto?*
Quello che ho pensato di te è meglio che non te l'ho detto!
Ti sei mai chiesta perché dove lavori ti spingono ad andare in pensione?
Per loro sei sempre stata una grossa delusione!".
"*Senti chi parla! Ma se non potevi fare manco la maestra elementare!*

Ai ragazzi le aste storte gliele avresti fatte fare!".
"Stateve citte – respanne n'alteune – *Maue aveste!*
Ambareteve a comme se facene le caneste!".
La storie è sembe la stesse:
s'assettene o taveloine che la vacche a roise
e s'aielzene cu musse appoise!
Ma la doie doppe de tutte s'anne scherdate
e acchessì se fecene n'elta scequate.

(Riccardo Bonadies)

"POTENZA DELLE CARTE"

Da qualche anno
a questa parte
va di moda un gioco di carne strano,
che sta facendo andare fuori di testa parecchie persone.
Lo chiamano "Burraco"
e lo vedo fare dovunque vado.
Le donne nemmeno la casa finiscono di pulire,
che scappano insieme alle altre a giocare.
Gli uomini, come si ritirano, ancora devono entrare,
dicono: "*È pronto? Perché ora proprio me ne devo andare.*
Ho un torneo
con gli amici del bar".
Questo fatto rovina le famiglie,
visto che ormai nessuno se ne frega dei figli.
Certi tipi, poi, senza carte, sono proprio garbati;
con quelle in mano, non dico che diventano dei vastasi,
ma quasi!
Spesso senti che una fa all'altra: "*Che hai fatto con quella pinella?*
Pensavo che fossi più intelligente di tua sorella!"
"*E tu* – risponde quella – *cosa hai combinato andando al pozzetto?*
Quello che ho pensato di te è meglio che non te l'ho detto!
Ti sei mai chiesta perché dove lavori ti spingono ad andare in pensione?

Per loro sei sempre stata una grossa delusione!".
"*Senti chi parla! Ma se non potevi fare manco la maestra elementare!*
Ai ragazzi le aste storte gliele avresti fatte fare!".
"*Statevi zitte* – risponde un'altra – *adesso basta!*
Imparate come si fanno le canaste!".
La storia è sempre la stessa:
si siedono al tavolino con la bocca al sorriso
e si alzano con il muso appeso!
Ma il giorno dopo di tutto si sono scordato
e così si fanno un'altra giocata.

(Riccardo Bonadies)

"DEFETTE DE NATEURE FINGHE A LA MORTE DEURE"

Proprie maue so sapeute
ca peure u giudece Caldarole 'mpenziaune se ne sciute.
E acchessì ame perse n'elte maggestrate
De chidde proprie aggarbate!
Tutte case e petaie,
nan l'è viste mé inde a circhele o cafaie.
De stì tiembe però a iesse acchessì iaie nu defette,
pecchè venene apprezzate assaleute chidde ca sembe 'mpreselateure se mettene.
Iausce l'omene oneste ste proprie frecate,
viste ca rischie de remanoie – comme doice u proverbie – cherneute e mazziate!
Salvateure Caldaraule u defette d'esse oneste u taine de nateure
E, quinde, sa secheure ca finghe a quenne maure le deure.

(Riccardo Bonadies)

"DIFETTO DI NATURA FINO ALLA MORTE DURA"

Proprio adesso ho saputo
che pure il giudice Caldarola in pensione se ne è andato.
E così abbiamo perduto un altro magistrato
di quelli proprio con i fiocchi!
Tutto casa e lavoro,
non l'ho mai visto in qualche circolo o bar.
Di questi tempi però essere così costituisce un difetto,
perché vengono apprezzati soltanto quelli che sempre al centro dell'attenzione si mettono.
Oggi l'uomo onesto è proprio fregato,
visto che rischia di rimanere – come dice il proverbio – cornuto e bastonato!
Salvatore Caldarola il difetto di essere onesto lo tiene di natura
e, quindi, sono sicuro che fino a quando muore gli dura.

(Riccardo Bonadies)

È una formazione mitica: tra gli altri si riconoscono il collega Antonio Spina, il Giudice Savino, il Giudice Maralfa (accanto al quale si riconosce l'avv. Riccardo Bonadies), il collega Gioacchino De Cillis, il Dott. Paracampo, il collega Franco Mastroviti e il Dott. Pagano.
Queste erano le formazioni del Tribunale di Trani: "La nostra storia è già leggenda"!